

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 aprile 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° settembre 2017, n. 33.

Elenco provinciale degli idonei alla nomina
a direttrice/direttore di comprensorio sanitario
dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. (17R00407) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° settembre 2017, n. 34.

Modifiche al 1° regolamento di esecuzione re-
lativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa age-
volata. (17R00408) Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° settembre 2017, n. 35.

Modifica del regolamento di esecuzione
dell'elenco provinciale degli idonei alla nomina
a direttrice/direttore generale dell'Azienda Sani-
taria dell'Alto Adige. (17R00409) Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto
2017, n. 0200/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento con-
cernente criteri e modalità per la concessione degli
incentivi per supportare le imprese in difficoltà del
settore manifatturiero e del terziario nel processo
di recupero dei livelli di competitività, e per il soste-
gno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'au-
toimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle
situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31
della legge regionale 3/2015, emanato con DPRReg.
21 dicembre 2015, n. 256/Pres. (17R00485) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2017, n. 0204/Pres.

Regolamento concernente l'assegnazione del
fondo per il concorso agli oneri correnti dei Co-
muni e delle Unioni territoriali intercomunali
derivanti da accadimenti di natura straordi-
naria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi
dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale
17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza
locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifi-
che a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali), dell'artico-
lo 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 di-
cembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e
dell'articolo 10, commi 44 e ss. della legge regio-
nale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità
2017). (17R00484) Pag. 9

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2017, n. 47.

Tempi di apertura delle farmacie di cui all'ar-
ticolo 1-bis della legge n. 475/1968 o da trasferire
per decentramento. Modifiche alla legge regio-
nale n. 16/2000. (17R00424) Pag. 11



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2017, n. 48/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994). (17R00425) Pag. 12


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2017, n. 49/R.

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola). (17R00426) Pag. 45

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2017, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010». (18R00012) Pag. 49



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° settembre 2017, n. 33.

**Elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/
direttore di comprensorio sanitario dell'Azienda Sanitaria
dell'Alto Adige.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 5 settembre 2017)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del
8 agosto 2017, n. 873;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i presupposti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore di comprensorio sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, istituito dall'art. 10, comma 15, della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, recante «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale», presso la ripartizione provinciale salute; il presente regolamento disciplina inoltre le modalità della procedura di selezione delle candidate e dei candidati, in esecuzione del comma 17 dello stesso articolo.

Art. 2.

Requisiti per l'accesso alla procedura di iscrizione

1. Le candidate e i candidati che intendono partecipare alla procedura di iscrizione nell'elenco provinciale per la posizione di direttrice/direttore di un comprensorio sanitario devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il 65esimo anno d'età e essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego pubblico;

b) essere in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero di una laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello;

c) essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di un attestato equipollente;

d) essere in possesso della certificazione relativa alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;

e) essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale in ambito sanitario o di un attestato relativo ad esperienze formative estere in ambito manageriale valutate ai fini dell'accesso alla posizione dirigenziale dalla commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all'art. 46-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;

f 1) per dirigenti con comprovata esperienza nel settore sanitario con autonomia gestionale diretta e responsabilità delle risorse umane e finanziarie: avere svolto almeno quattro anni di servizio effettivo nel settore pubblico o privato, oppure

f 2) per dirigenti con comprovata esperienza in altri settori con autonomia gestionale diretta e responsabilità delle risorse umane e finanziarie: avere svolto almeno cinque anni di servizio effettivo nel settore pubblico o privato;

g) assenza delle cause di esclusione di cui al comma 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

h) assenza delle cause di esclusione dall'assunzione all'impiego presso la provincia di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del presidente della provincia 2 settembre 2013, n. 22.

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del presidente della provincia 30 marzo 2017, n. 10, le candidate e i candidati devono essere in possesso dei requisiti prescritti di cui al comma 1 del presente articolo alla data di presentazione della domanda di iscrizione nonché alla data di effettiva assunzione. L'attestato di formazione manageriale di cui al comma 1, lettera e), può essere prodotto anche entro 18 mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 3.

Avviso permanente

1. L'avviso riguardante la procedura di iscrizione è approvato dalla direttrice/dal direttore della ripartizione provinciale salute e pubblicato permanentemente sui siti internet della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Le domande di iscrizione possono essere presentate permanentemente con le modalità previste dall'avviso.

Art. 4.


Commissione di valutazione

1. La commissione per la valutazione delle domande di iscrizione nell'elenco è nominata dalla direttrice/dal direttore della ripartizione provinciale salute.

2. La commissione è composta da un numero dispari di membri, almeno tre, che devono essere esperti indipendenti e distinguersi per comprovata professionalità e competenza nelle discipline oggetto della selezione.

3. I commissari rimangono in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile per una sola volta. Per ciascun componente delle commissioni viene nominato un membro supplente.

4. I componenti delle commissioni non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con le candidate/i candidati.



Art. 5.

Modalità di valutazione

1. La valutazione avviene per titoli e in un colloquio, con cadenza annuale. Tutte le domande di iscrizione presentate entro la data fissata dall'avviso sono valutate dalla commissione secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati.

2. La commissione può attribuire ad ogni candidata/candidato un punteggio massimo di 100 punti.

3. I titoli vengono valutati con un punteggio complessivo massimo di 60 punti. La commissione tiene conto delle competenze professionali, del *curriculum vitae* e del numero di risorse umane e finanziarie gestite.

4. Il colloquio viene valutato con un punteggio complessivo massimo di 40 punti. La commissione tiene conto delle competenze personali e sociali nonché della competenza metodologica.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco provinciale deve essere raggiunto un punteggio minimo di 70 punti.

Art. 6.

Gestione dell'elenco provinciale

1. L'elenco provinciale è aggiornato con cadenza annuale.

2. La direttrice/il direttore della ripartizione provinciale salute dispone l'iscrizione nell'elenco provinciale a seguito della valutazione positiva da parte della commissione. L'iscrizione è valida per quattro anni.

3. L'elenco provinciale viene pubblicato sul sito della ripartizione provinciale salute. Gli iscritti risultano in ordine alfabetico, senza indicazione del punteggio raggiunto.

4. Dopo l'iscrizione nell'elenco provinciale, le candidate e i candidati hanno la possibilità di aggiornare i loro titoli senza ulteriore valutazione degli stessi da parte della commissione.

Art. 7.

Nomina

1. La direttrice/il direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, sentita la giunta provinciale, nomina le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari, attingendo obbligatoriamente dagli elenchi provinciali.

2. La nomina a direttrice/direttore di comprensorio comporta il conferimento del corrispondente incarico dirigenziale.

3. Qualora le persone incaricate non siano dipendenti pubblici, vengono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e inquadrati nella qualifica funzionale corrispondente al profilo professionale.

4. Il trattamento economico è commisurato alle dimensioni del rispettivo comprensorio sanitario e alla complessità dei servizi sanitari e non può essere superiore al 70 per cento del compenso base della direttrice generale/del direttore generale.

Art. 8.

Regime transitorio

1. Le candidate e i candidati idonei, dichiarati tali a seguito dell'ultima procedura di selezione esperita in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 9 agosto 2016 per la nomina a direttrice/direttore di un comprensorio sanitario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento ricoprono già la posizione di direttrice/direttore di comprensorio, sono iscritti d'ufficio nei rispettivi elenchi provinciali per la durata di quattro anni.

2. Le candidate e i candidati di cui al comma 1, qualora non abbiano ancora prodotto l'attestato di formazione manageriale, permangono nel rispettivo elenco, se iniziano la prescritta formazione manageriale entro l'anno 2017 o attestano esperienze formative estere in ambito manageriale valutate ai fini dell'accesso alla posizione dirigenziale dalla commissione tecnico-scientifica provinciale di cui all'art. 46-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento di esecuzione, la prima scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco provinciale è fissato in sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, con le persone scelte dalla direttrice/dal direttore generale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento ricoprono già la posizione di direttrice/direttore di comprensorio, può essere posto in essere sia un rapporto di lavoro pubblico che un rapporto di lavoro privato.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° settembre 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

17R00407



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° settembre 2017, n. 34.

Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 5 settembre 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto 2017, n. 927;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Qualora alla data del provvedimento di ammissione al contributo la persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti sia già deceduta, il contributo può essere comunque concesso agli aventi diritto se gli stessi dimostrano, con idonea documentazione, che i lavori di cui all'art. 31 sono già stati in parte o totalmente eseguiti prima del decesso. Tra gli aventi diritto sono inclusi anche gli eredi, individuati in base alle disposizioni del codice civile, della persona portatrice di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che ha presentato la domanda di contributo.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° settembre 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
1° settembre 2017, n. 35.

Modifica del regolamento di esecuzione dell'elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 5 settembre 2017)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 8 agosto 2017, n. 873;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta provinciale 7 agosto 2017, n. 27, viene inserito il seguente comma 2:

«2. Le candidate e i candidati idonei, dichiarati tali a seguito dell'ultima procedura di selezione esperita in forza della deliberazione della giunta provinciale n. 26 del 13 gennaio 2015 per la nomina a direttrice generale/direttore generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, sono iscritti d'ufficio nel rispettivo elenco provinciale per la durata di quattro anni.».


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 1° settembre 2017

Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

17R00409



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2017, n. 0200/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015, emanato con DPRReg. 21 dicembre 2015, n. 256/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) con particolare riguardo:

1) all'articolo 30 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di recupero dei livelli di competitività;

2) all'articolo 31 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere incentivi finalizzati al sostegno, nel settore manifatturiero e del terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2015, n. 2461, con la quale, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, è stata delegata a Unioncamere FVG la gestione degli incentivi a favore delle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nonché a favore dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015 medesima;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres. con il quale è emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3.»;

Viste la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018, ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), con particolare riguardo al comma 88 dell'articolo 2, e la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), con riferimento all'articolo 2, comma 30, lettere a) e b), che hanno modificato l'articolo 31 della legge regionale 3/2015, ampliando le misure di supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi, al sostegno

delle iniziative di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito, nonché alla concessione di incentivi per la realizzazione di investimenti di tali cooperative;

Atteso inoltre che, con l'articolo 2, comma 30, lettera c), della legge regionale 24/2016, è stato modificato anche l'articolo 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, il quale dispone che: «Le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.»;

Vista inoltre la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, con particolare riguardo al comma 3 dell'articolo 2, che apporta ulteriori modifiche al predetto articolo 31 della legge regionale 3/2015, finalizzate ad estendere l'ambito di operatività della linea incentivante;


Vista la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'articolo 1, comma 13, che, modificando l'articolo 97 della legge regionale 3/2015, ha operato modifiche in relazione al soggetto destinatario della eventuale delega delle funzioni amministrative concernenti la gestione degli incentivi in oggetto;

Considerato che la misura contributiva tesa ad incentivare l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, così come riformata con le modifiche legislative sopra citate all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, riveste carattere, oltre che particolarmente innovativo rispetto agli interventi esistenti, strategico quale strumento attraverso il quale operare il reinserimento nel tessuto produttivo dei lavoratori colpiti dai processi di crisi aziendale e di delocalizzazione produttiva;

Considerato che, anche alla luce del carattere sopra evidenziato della misura, è opportuno non delegare alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la gestione degli incentivi di cui all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, mantenendole direttamente in capo all'Amministrazione regionale;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare il predetto regolamento emanato col proprio decreto 0256/Pres./2015, al fine di consentire l'allineamento alle modifiche apportate all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, tramite la legge regionale 14/2016 e la legge regionale 24/2016, nonché l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge regionale 6/2017;

Ravvisata inoltre l'opportunità di semplificare l'accesso ai contributi di cui trattasi, innalzando tra l'altro a 2.999,99 euro il limite della modalità di pagamento in contanti, in linea con il vigente decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;



Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015, emanato con DPreg 21 dicembre 2015, n. 256» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 agosto 2017, n. 1549,

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 3/2015, emanato con DPreg 21 dicembre 2015, n. 256», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con DPreg 21 dicembre 2015, n. 256/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 del DPreg. 256/2015

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituita dalla seguente:

«h) soggetto gestore: nel caso degli incentivi di cui al capo II, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015; nel caso degli incentivi di cui al capo III, la Struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo.»

Art. 2.

Modifiche all'articolo 4 del DPreg. 256/2015

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, su espressa indicazione dell'impresa richiedente, gli aiuti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), possono essere concessi in applicazione dell'articolo 18 "Aiuti alle PMI per servizi di consulenza" del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014. I servizi in questione non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

4 ter. In alternativa a quanto previsto al comma 1, su espressa indicazione dell'impresa richiedente, gli aiuti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) quinquies), possono essere concessi in applicazione dell'articolo 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora si tratti di investimenti effettuati nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto, riportate nell'Allegato A bis, oppure in applicazione dell'articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del medesimo regolamento.

4 quater. Ai fini di cui al comma 4 ter, i progetti di investimento devono sostanzialmente nella creazione di un nuovo stabilimento, nell'estensione di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

4 quinquies. Qualora gli aiuti siano concessi in conformità all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014:

a) nel caso in cui il progetto di investimento si sostanzia in un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti;

b) nel caso in cui il progetto di investimento si sostanzia nella diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

4 sexies. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1 di tale regolamento dell'Unione europea, riportati nell'allegato A ter.»

Art. 3.


Inserimento dell'articolo 4 bis al DPreg. 256/2015

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è inserito il seguente: «Art. 4 bis (Cumulo) – 1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato.»

Art. 4.

Modifica all'articolo 7 del DPreg. 256/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 dopo le parole: «forniti da» sono inserite le seguenti: «università, enti pubblici,».



Art. 5.

Modifica all'articolo 8 del DPreg. 256/2015

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituita dalla seguente:

«*a)* essere costituite a partire dal 1° gennaio 2014 ed iscritte al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio.»

Art. 6.

Modifiche all'articolo 9 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *b)* del comma 1 sono inserite le seguenti:

«*b bis)* costituzione della cooperativa;

b ter) primo impianto della cooperativa;

b quater) accesso al credito da parte della cooperativa;

b quinquies) realizzazione di investimenti da parte della cooperativa.»;

b) al comma 2 le parole: «presso la sede legale o unità operative site sul territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio regionale, presso la sede legale o una o più unità operative»;

c) al comma 3 le parole: «presso la sede legale o unità operative site nel territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio regionale, presso la sede legale o una o più unità operative»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Le iniziative di cui al comma 1 riguardanti la realizzazione di investimenti sono effettuate nel territorio regionale, presso la sede legale o una o più unità operative.»

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 10 del DPreg. 256/2015

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Spese ammissibili) – 1. Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal 26 febbraio 2015, salvo quanto previsto al secondo periodo. Nel caso di contributi concessi ai sensi dell'articolo 4, commi 4 bis e 4 ter, le pertinenti spese sono ammissibili esclusivamente se sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, gli incentivi sono concessi con riferimento alle spese per:

a) l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da università, enti pubblici, imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono documentata esperienza nello specifico campo di intervento, oppure dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 27, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

b) il compenso lordo a carico dell'impresa spettante al manager a tempo.

3. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *b)* gli incentivi sono concessi con riferimento alle spese per:

a) l'adeguamento o la ristrutturazione edilizia di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività economica nel territorio regionale, costi per la progettazione e la direzione dei lavori entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile cui tali costi si riferiscono a condizione che l'immobile oggetto dell'intervento sia di proprietà della cooperativa o che la stessa disponga di un titolo giuridico che le garantisca la disponibilità dell'immobile almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24;

b) la realizzazione o l'ampliamento del sito internet, nel limite di spesa massima pari a 5.000,00 euro;

c) la locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività della cooperativa nel territorio regionale per un periodo massimo di ventisei mesi e una spesa massima di 15.000,00 euro;

d) l'acquisto di materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate all'avvio della cooperativa comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa, nel limite di spesa massima di 5.000,00 euro.

4. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *b)* e *quater)*, gli incentivi sono concessi con riferimento alle spese per:

a) il premio e l'istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse della cooperativa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro, in relazione a operazioni di finanziamento bancario dell'attività aziendale nel territorio regionale;

b) gli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni di finanziamento bancario dell'attività aziendale nel territorio regionale con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di spesa massima pari a 1.000,00 euro.

5. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *b)* e *quinquies)*, gli incentivi sono concessi con riferimento alle spese per:

a) l'acquisto e la locazione finanziaria di impianti e macchinari, attrezzature, stampi, arredi, dotazioni d'ufficio, nuovi di fabbrica o usati; la congruità del costo dei beni usati è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto alla cooperativa richiedente; nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione ad esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

b) l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how, di conoscenze tecniche non brevettate, di diritti di utilizzazione di nuove tecnologie produttive e programmi informatici.

6. Le prestazioni del manager a tempo sono rese in forza di un contratto di prestazione d'opera. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *e)*. La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale.

7. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.»

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 10 bis al DPreg. 256/2015

1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è inserito il seguente: «Art. 10 bis (Incentivi per la costituzione della cooperativa) – 1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b bis)*, gli incentivi sono concessi con riferimento all'ammontare del capitale sociale della cooperativa che risulta sottoscritto al momento della presentazione della domanda.»


Art. 9.

Modifiche all'articolo 11 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *b ter)*, *b quater)* nonché, nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regime "de minimis", in relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b quinquies)*, l'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.»



b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b quinquies), l'intensità massima dell'incentivo concedibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore, è:

a) qualora l'aiuto sia concesso ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese e al 10 per cento della spesa ammissibile nel caso di medie imprese;

b) qualora l'aiuto sia concesso ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 30 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese, al 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di medie imprese e al 10 per cento della spesa ammissibile nel caso di grandi imprese.

1 ter. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b bis), l'aiuto è pari al 50 per cento dell'ammontare di cui al comma 1 dell'articolo 10 bis, nell'importo massimo di euro 40.000,00 e salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.»;

c) al comma 3 le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 12 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto delle soglie fissate dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda presentata per l'ottenimento degli incentivi di cui al capo III è 500.000,00 euro, salvo quanto previsto ai commi 2 bis e 2 ter.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda è pari a 50.000,00 euro.

2 ter. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna domanda è pari a 70.000,00 euro.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 13 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, comma 1»;

b) al comma 2 sono sopresse le seguenti parole: «ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 3 relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale e/o le unità operative dove è fissato il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche. Nel caso in cui la sede legale e/o le unità operative dove è stabilito il luogo della prestazione del manager a tempo ed alle cui attività sono rivolte le consulenze specialistiche siano stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda può essere presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, nel caso degli incentivi di cui al capo II, e dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo, nel caso degli incentivi di cui al capo III, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e, nel caso degli incentivi

di cui al capo II, della Camera di commercio, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso. Gli avvisi per gli incentivi di cui al capo II e per quelli di cui al capo III sono emanati e pubblicati distintamente.»;

d) al comma 4 le parole: «di Unioncamere FVG» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata "PEC", all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 3, e sono redatte secondo lo schema, approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, nel caso degli incentivi di cui al capo II, e dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo, nel caso degli incentivi di cui al capo III, e pubblicato sul sito internet della Regione e, nel caso degli incentivi di cui al capo II, della Camera di commercio unitamente al predetto avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestata dal file "datixert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa.»;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, il soggetto gestore può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore medesimo.»;

g) il comma 12 è abrogato.

Art. 12.

Sostituzione dell'articolo 14 del DPreg. 256/2015

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione per la concessione degli incentivi di cui al capo II su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 15 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «legge regionale 7/2000,» sono aggiunte le seguenti: «che nel caso degli incentivi di cui al capo II è»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Nel caso degli incentivi di cui al capo II, è facoltà del soggetto gestore prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande.».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 16 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti di cui all'articolo 5, e, rispettivamente, di cui all'articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili, nel caso degli in-



centivi di cui al capo II, a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello e, nel caso degli incentivi di cui al capo I I, a valere sul bilancio regionale.»;

b) al comma 2 le parole: «a valere sull'articolazione provinciale dello sportello» sono soppresse.

Art. 15.

Modifiche all'articolo 17 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «pubblicato sul sito internet» sono aggiunte le seguenti: «della Regione e».

Art. 16.

Modifica all'articolo 18 del DPreg. 256/2015

1. Al comma 3 dell'articolo 18 sono soppresse le seguenti parole: «Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del manager a tempo qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio.».

Art. 17.

Modifica all'articolo 19 del DPreg. 256/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono soppresse le seguenti parole: «e comunque su quello di Unioncamere FVG.».

Art. 18.

Modifica all'articolo 20 del DPreg. 256/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituito dal seguente:

«1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, nel caso degli incentivi di cui al capo II, e dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di promozione del movimento cooperativo, nel caso degli incentivi di cui al capo III, e pubblicato sul sito internet della Regione e, nel caso degli incentivi di cui al capo II, della Camera di commercio. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di ventisei mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 21 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 sono soppresse le seguenti parole: «, salvo il caso delle prestazioni del manager a tempo rese in forza di un contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)»;

b) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:

«d bis) documentazione contabile da cui si evidenzia l'effettuazione da parte della cooperativa, in data successiva a quella di presentazione della domanda, di pagamenti per un importo complessivo almeno pari all'importo di cui all'articolo 11, comma 1 ter, a lavoratori colpiti dalle crisi che risultavano sottoscrittori del capitale sociale al momento della presentazione della domanda e che alla data di presentazione della rendicontazione risultano aver versato a fronte delle loro sottoscrizioni un importo almeno corrispondente a quello di cui all'articolo 11, comma 1 ter.»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.»;

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. Le spese di cui all'articolo 10, comma 4, possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 6, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato con idonea documentazione bancaria.»;

f) i commi 7 e 8 sono abrogati.

Art. 20.

Modifica all'articolo 23 del DPreg. 256/2015

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 è sostituita dalla seguente:

«<a) nel caso di cui al capo II, se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;>>».

Art. 21.

Modifiche all'articolo 24 del DPreg. 256/2015

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In conformità all'articolo 32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni, nel caso in cui il beneficiario sia una PMI, o per cinque anni, nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:


a) mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale;

b) mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi per il loro adeguamento o ristrutturazione edilizia.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. In applicazione dell'articolo 32 bis, comma 5, della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria è tenuta a mantenere la destinazione dei beni mobili oggetto degli incentivi per due anni.

2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 bis, i beni mobili oggetto di incentivazione divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del soggetto gestore, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dalle iniziative ammesse ad incentivazione.»;



c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5 bis. La violazione degli obblighi e dei vincoli di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.»

Art. 22.

Modifiche e aggiunte agli allegati al DPreg. 256/2015

1. Dopo l'allegato A) al decreto del Presidente della Regione 256/2015 sono inseriti gli allegati 1 e 2 al presente regolamento.

2. Nell'allegato B) al decreto del Presidente della Regione 256/2015 la parola: «legislativo» è sostituita dalla seguente: «legge».

Art. 23.

Norma transitoria

1. Le modifiche di cui al presente regolamento, fatta eccezione per quelle disposte all'articolo 19, comma 1, lettere a) e d), si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore del medesimo.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17R00485

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 settembre 2017, n. 0204/Pres.

Regolamento concernente l'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'articolo 7, commi 54 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e dell'articolo 10, commi 44 e ss. della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2017)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), che autorizza la Regione a stanziare un fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti

da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio;

Visto l'art. 7, commi 54 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 10, commi 44 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017);

Richiamato l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1617 di data 1° settembre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente l'assegnazione del Fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 10, commi 44 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.


SERRACCHIANI

Regolamento concernente l'assegnazione del Fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 10, commi 44 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017).

(Omissis).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), dell'art. 7, commi 54 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilità 2016) e dell'art. 10, commi 44 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017),



definisce le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili e per i quali è necessario intervenire senza ritardo, di seguito Fondo.

Art. 2.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità per l'accesso al Fondo

1. Possono accedere al Fondo i Comuni e le Unioni territoriali intercomunali di cui all'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Per poter accedere al Fondo, i soggetti di cui al comma 1, devono:

a) aver subito accadimenti non ripetibili di natura straordinaria o imprevedibile, per i quali è necessario intervenire senza ritardo e i cui oneri correnti non sono finanziabili con le normali risorse di bilancio;

b) aver costituito il fondo di riserva di cui all'art. 166 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il cui ammontare, alla data di presentazione della domanda, non è sufficiente a sostenere gli oneri correnti derivanti dagli accadimenti di cui alla lettera *a*).

3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, gli accadimenti non ripetibili di natura straordinaria o imprevedibile devono verificarsi nell'anno di stanziamento delle relative risorse nel bilancio regionale o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese correnti strettamente connesse con il verificarsi degli accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda per accedere al Fondo è presentata alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.

2. La domanda è presentata con modalità telematiche dal rappresentante legale del Comune o dell'Unione territoriale intercomunale.

3. La domanda contiene, in particolare:

a) la data del verificarsi dell'evento di natura straordinaria o imprevedibile;

b) una relazione dell'ente locale attestante quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 2 e gli importi per oneri correnti derivanti dagli accadimenti ivi indicati;

c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante quanto previsto dalla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 2, nonché l'ammontare delle risorse presenti nel fondo di riserva, di cui all'art. 166 del decreto legislativo n. 267/2000, alla data di presentazione della domanda.

4. Lo schema di domanda e la modulistica di corredo sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di autonomie locali e pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione alla sezione dedicata alle autonomie locali.

Art. 5.

Modalità e limiti di assegnazione del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono assegnate a ciascun beneficiario con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'ordine cronologico di ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, delle domande pervenute tramite PEC.

2. L'assegnazione avviene con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica da parte dell'ufficio competente in materia di autonomie locali della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.

3. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è determinata, sulla base della spesa ritenuta ammissibile, in misura non superiore alla differenza tra l'onere corrente dichiarato dal beneficiario e l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili del fondo di riserva di cui all'art. 166 del decreto legislativo 267/2000 al momento della presentazione della domanda e comunque nel limite massimo di 100.000 euro.

Art. 6.

Concessione ed erogazione

1. Le risorse assegnate sono concesse ed erogate in unica soluzione con decreto del direttore del servizio della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro quindici giorni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 7.

Rendicontazione

1. I beneficiari rendicontano le risorse ricevute, a pena di revoca delle medesime, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo, 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.).

Art. 8.

Divieto di cumulo

1. Le risorse concesse dal presente Regolamento, non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per i medesimi accadimenti ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 9.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.


Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il presidente*: SERRACCHIANI

17R00484



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2017, n. 47.

Tempi di apertura delle farmacie di cui all'articolo 1-bis della legge n. 475/1968 o da trasferire per decentramento. Modifiche alla legge regionale n. 16/2000.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 4 settembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

CONSIDERATO
quanto segue:

1. L'art. 11 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, conosciuto come decreto «Cresci Italia», è intervenuto nell'ambito del potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica al fine di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche e garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, inserendo l'art. 1-bis nella legge n. 475/1968. Tale articolo prevede la possibilità di istituire, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in ogni comune su base demografica (per un numero complessivo non superiore al cinque per cento di queste), farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non risulti già aperta una farmacia ad una distanza inferiore ai quattrocento metri, nonché nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore ai diecimila metri quadrati, purché non risulti già aperta una distanza inferiore ai millecinquecento metri, cioè in tutte quelle

realtà caratterizzate da consistenti e continuati flussi di visitatori o utenti.

2. Con l'art. 2 della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 «Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica»), si è provveduto alla sostituzione dell'art. 14 della medesima legge, prevedendo il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) del provvedimento regionale di assegnazione per l'apertura di una farmacia di nuova istituzione, o da trasferire per decentramento o farmacia succursale, pena la decadenza dall'assegnazione. L'introduzione, da parte del legislatore regionale nell'esercizio delle proprie competenze in materia, di tale limite temporale a carattere perentorio, rispondeva all'obiettivo di ridurre i tempi necessari all'apertura di un esercizio farmaceutico, in quanto la procedura in essere fino a quel momento, infatti, prevedendo la possibilità di interruzione del termine e di concessione di proroghe, consentiva un eccessivo allungamento dei tempi, che poteva superare anche i tre anni, con il rischio, peraltro, che la farmacia, anche dopo la scadenza del termine prorogato, non venisse aperta, ancorché prevista in pianta organica in quanto ritenuta necessaria ai bisogni della popolazione.

3. L'art. 11, comma 10, del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, dispone inoltre che, fino al 2020, tutte le farmacie istituite ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 475/1968 siano offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede e che, in caso di rinuncia da parte loro della titolarità delle stesse, queste siano dichiarate sede vacante.

4. A distanza di cinque anni dal decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, anche in Toscana si evidenziano le prime manifestazioni di interesse per la attivazione delle farmacie di cui all'art. 1-bis della legge n. 475/1968, collocabili appunto nei luoghi attrattori di grandi flussi di visitatori.

5. Le caratteristiche dei luoghi di collocazione delle stesse riducono fortemente il numero di potenziali locali idonei ad ospitare la farmacia rispetto a quello presente nelle sedi farmaceutiche territoriali. Tale evidenza, unita alla tempistica imposta dal legislatore regionale per l'apertura di una farmacia dal momento della pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento regionale di assegnazione, rischia di rendere non attualizzabile l'innovazione introdotta dal legislatore statale, con palese danno per i cittadini.

6. Per quanto esposto al punto 5, si ritiene pertanto necessario introdurre nella legislazione regionale una diversa tempistica per l'apertura delle farmacie di cui all'art. 1-bis della legge n. 475/1968, individuata in dodici mesi dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento regionale di assegnazione, con applicazione anche ai procedimenti in corso per i quali tale pubblicazione sia già intervenuta.

7. È altresì opportuno tenere conto delle proposte pervenute a seguito delle consultazioni effettuate sulla presente legge e volte a rivedere anche la tempistica per le farmacie da trasferire per decentramento.



8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Competenze del comune. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 16/2000

1. Al comma 4 dell'art. 14 legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), le parole: «o da trasferire per decentramento» sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/2000 è inserito il seguente:

«4-bis. L'apertura delle farmacie istituite ai sensi dell'art. 1-bis della legge n. 475/1968 o da trasferire per decentramento è effettuata, a pena di decadenza dall'assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) del provvedimento regionale di assegnazione.»

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Il termine di cui all'art. 14, comma 4-bis, della legge regionale n. 16/2000 si applica ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 settembre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 agosto 2017.

(*Omissis*).

17R00424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2017, n. 48/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 13 settembre 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*)

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994);

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 23 marzo 2017;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 aprile 2017, n. 352;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare con osservazioni espresso nella seduta del 27 luglio 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 maggio 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 934;

Considerato quanto segue:

1. a seguito del riordino legislativo delle funzioni in materia faunistico venatoria effettuato con la legge



regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), che ha modificato la l.r. 3/1994, è necessario intervenire sulle disposizioni regolamentari al fine di adeguarle al nuovo assetto delle competenze istituzionali;

Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia), capo I (Funzionamento e gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia) e capo II (Accesso agli ambiti territoriali di caccia)

2. Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC), introdotte con la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994), è necessario disciplinare le norme per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia e, pertanto, sono definite le modalità di svolgimento delle sedute del comitato di gestione tenendo conto dei principi della trasparenza e della pubblicità degli atti;

3. È necessario stabilire dei criteri per l'utilizzo delle risorse disponibili da parte degli ATC al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti attribuiti agli stessi dalla legge;

4. Per garantire un'equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio regionale sono definiti la densità venatoria e le regole per l'iscrizione agli ATC e per lo svolgimento della mobilità venatoria sia da parte dei cacciatori residenti che non residenti in Toscana;

Per quanto concerne il titolo II (Istituti faunistici, istituti faunistico venatori e Aree sottratte alla caccia programmata), capo I (Zone di protezione lungo le rotte dell'avifauna ed Oasi di protezione), capo II (Zone di ripopolamento e cattura) e capo III (Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale) e capo IV (Zone di rispetto venatorio)

5. Per la realizzazione delle finalità ambientali proprie degli istituti faunistici pubblici stabiliti dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e la gestione degli stessi. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di semplificare le procedure tenendo conto dell'esperienza maturata; in particolare, al fine di garantire l'attuazione della pianificazione territoriale, è opportuno prevedere che in vigore del piano faunistico venatorio non siano ammesse variazioni;

Per quanto concerne il titolo II, capo V (Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale), capo VI (Aziende faunistico venatorie), capo VII (Aziende agrituristico venatorie), capo VIII (Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani)

6. Per la realizzazione delle finalità proprie degli istituti faunistici privati stabilite dalla legge si prevedono norme di dettaglio per la costituzione e per la gestione degli stessi istituti. Tali norme vengono in parte riconfermate e in parte aggiornate al fine di tener conto

dei principi di semplificazione amministrativa nonché dell'esperienza maturata negli anni di applicazione delle norme;

Per quanto concerne il titolo II, capo IX (Aree sottratte alla caccia programmata)

7. La definizione dei criteri da osservare per l'accoglimento delle domande di esclusione di aree dal territorio soggetto a caccia programmata risponde alla necessità di consentire la completa realizzazione degli obiettivi programmati

Per quanto concerne il titolo III (Detenzione e allevamento di fauna selvatica), capo I (Allevamento di fauna selvatica)

8. Per garantire una gestione degli allevamenti di fauna selvatica che assicuri il benessere degli animali sono riconfermate le regole di dettaglio relative al rilascio delle autorizzazioni, alle modalità gestionali, al trasporto degli animali allevati e al loro utilizzo come richiami vivi di caccia;

Per quanto concerne il titolo IV (Cattura di uccelli a scopo di richiamo), capo I (Cattura di uccelli a scopo di richiamo)


9. L'attività di cattura degli uccelli per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo è aggiornata alla normativa statale prevista dall'art. 4, comma 3 della legge 157/1992;

Per quanto concerne il titolo V (Appostamenti) capo I (Appostamenti)

10. L'appostamento fisso di caccia rappresenta una specifica modalità di esercizio venatorio autorizzato dalla Regione. Le norme regolamentari per la realizzazione delle diverse tipologie di appostamenti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il loro utilizzo sono aggiornate, tenendo conto dell'esperienza maturata, al fine anche di semplificare le relative procedure amministrative. In particolare, per tutelare la sicurezza nell'esercizio venatorio vengono rimodulate le distanze minime da osservare per la costruzione degli appostamenti e per l'esercizio delle altre forme di caccia nei pressi degli appostamenti stessi;

Per quanto concerne il titolo VI (Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati), capo I (Regole generali per la gestione faunistico venatoria degli ungulati), capo II (Caccia al cinghiale), capo III (Prelievo selettivo degli altri ungulati) e capo IV (Gestione faunistico venatoria del cervo appenninico)

11. Per garantire l'applicazione delle disposizioni inerenti la gestione straordinaria degli ungulati nell'intero territorio regionale poste con l.r. 10/2016 vengono indicate le norme di dettaglio riguardanti le procedure e le attività di gestione relative alle aree vocate e non vocate per ciascuna specie, le modalità omogenee di monitoraggio, gli specifici compiti degli ATC ed dei titolari degli istituti faunistici. Inoltre, sono previste disposizioni tecnico operative finalizzate al contenimento delle specie per



perseguire le densità sostenibili e mantenere l'equilibrio compatibile tra le popolazioni animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente;

Per quanto riguarda la gestione venatoria del cervo appenninico viene confermata la disciplina che era stata disposta per gestire le popolazioni in modo unitario, in accordo con la Regione Emilia-Romagna;

Per quanto concerne il titolo VII (Abilitazioni all'esercizio venatorio e altre abilitazioni) capo I (Abilitazioni all'esercizio venatorio ed al prelievo selettivo degli ungulati) e capo II (Altre abilitazioni)

12. sono stabilite le disposizioni di dettaglio al fine di indicare le modalità organizzative per il rilascio delle abilitazioni previste dalla legge, le modalità di valutazione dei candidati ed i loro requisiti di accesso;

Per quanto concerne il titolo VIII - Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV), capo I (Sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV)

13. Si definiscono i compiti e le modalità di attivazione del sistema informatizzato faunistico venatorio regionale, quale strumento informatico necessario alla gestione della raccolta ed elaborazione dei dati necessari per supportare l'attività di programmazione e di pianificazione faunistico venatoria svolta dall'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria istituito presso la competente struttura della Giunta regionale;

14. di accogliere il parere della seconda commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione:

- del punto in cui con riferimento all'art. 1 si chiede di chiarire che la disposizione inerente al divieto di posizioni direttive e dirigenziali non si applica alle posizioni già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, in quanto tale figura non è prevista dalla vigente normativa e in ogni caso è disciplinata dalle norme transitorie inerenti il passaggio dei rapporti giuridici conseguenti alla recente riforma degli ATC;

- del punto in cui con riferimento all'art. 49 si chiede di stabilire le misure minime delle gabbie per gli uccelli da richiamo al di fuori dell'attività venatoria, in quanto tale disciplina esula dalla normativa regionale in materia faunistico venatoria;

- del punto in cui con riferimento all'art. 55 si chiede che in caso di non utilizzo dell'appostamento fisso, l'appostamento temporaneo non può essere realizzato usufruendo del sito apprestato per l'appostamento fisso, stante la difficoltà tecnica di identificare con certezza il limite di tale sito;

- del punto in cui con riferimento all'art. 73, comma 4 si chiede di riportare a quaranta il numero dei cacciatori necessario per formare la squadra, in quanto si deve tener conto della forte diminuzione del numero di cacciatori in questi ultimi anni;

15. per assicurare che le nuove norme siano applicabili prima dell'apertura della stagione venatoria 2017 - 2018 è necessario prevedere che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Si approva
il presente regolamento:

TITOLO I

GESTIONE E ACCESSO AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC)

Capo I

FUNZIONAMENTO E GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ATC

Art. 1.

Funzionamento degli ATC (art. 11-bis della l.r. 3/1994)

1. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il comitato di gestione di disporre la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) o fattispecie relative al contenzioso. Tutte le sedute e le deliberazioni del comitato di gestione devono essere verbalizzate, numerate, archiviate e pubblicate sul sito web dell'ambito territoriale di caccia (ATC) entro i trenta giorni successivi.

2. Gli atti degli ATC sono soggetti alla normativa sulla trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. I lavori del comitato, propedeutici alle attività decisionali, possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni membri del comitato stesso alle quali possono anche partecipare soggetti esterni dotati di specifiche competenze.

4. Il revisore può assistere alle riunioni del comitato di gestione.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 12 della legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), l'ATC può dotarsi di personale dipendente. Non sono ammesse posizioni direttive e dirigenziali.


6. Il comitato di gestione decide in ordine al fabbisogno di servizi, forniture, incarichi professionali, personale tecnico ed amministrativo.

7. Il comitato di gestione provvede entro il mese di aprile all'approvazione del piano dei fabbisogni. Il piano è trasmesso alla centrale unica di committenza di cui all'art. 11-*sexies* della l.r. 3/1994.

Art. 2.

Gestione finanziaria dell'ATC (art. 11-bis della l.r. 3/1994)

1. Il comitato di gestione dell'ATC redige e approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il rendiconto delle spese dell'ATC.



2. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

3. Le entrate dell'ATC sono classificate nelle seguenti categorie:

- a) quote versate dai cacciatori iscritti all'ATC;
- b) entrate derivanti dallo svolgimento delle funzioni;
- c) donazioni ed erogazioni volontarie.

4. Le spese per il funzionamento dell'ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, non possono superare il 35 per cento del totale delle risorse disponibili, sono classificate ed hanno separata imputazione a seconda che riguardino le seguenti categorie:

- a) spese per il funzionamento organizzativo dell'ATC, compreso il costo del personale dipendente;
- b) spese di gestione;
- c) spese per i componenti del comitato di gestione;
- d) spese per incarichi professionali e affidamento di servizi. Le spese per incarichi professionali non possono superare il 20 per cento delle spese di cui al presente comma.

5. Almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all'ATC deve essere utilizzato per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all'incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno il comitato di gestione dell'ATC trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Capo II

ACCESSO AGLI ATC

Art. 3.

Indice di densità venatoria (art. 13-bis della l.r. 3/1994)

1. L'indice di densità venatoria è fissato in non più di un cacciatore ogni 13 ettari di territorio agro-silvo-pastorale di ciascun comprensorio.

Art. 4.

Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC per le seguenti tipologie:

- a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;
- b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso;
- c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati;
- d) iscrizione come ulteriore ATC.

2. La quota di iscrizione come ulteriore ATC è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di residenza venatoria.

3. Le iscrizioni agli ATC e le relative attestazioni di pagamento sono registrate, a cura del comitato di gestione, sul sistema informativo faunistico venatorio regionale (SIFV).

4. L'iscrizione all'ATC per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 ha validità annuale e decorre dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo. Il pagamento della quota effettuata successivamente al 15 maggio ha validità comunque sino al 14 maggio dell'anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l'annata venatoria a cui si riferisce.

5. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigue forme di gestione concordata finalizzata anche all'interscambio dei cacciatori ai sensi dell'art. 11-ter, comma 11 della l.r. 3/1994.

Art. 5.

Ambito di residenza venatoria e modalità di iscrizione (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. Ogni cacciatore ha diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria. Per chi pratica l'attività venatoria in via esclusiva all'interno di istituti faunistici privati non è necessaria l'iscrizione all'ATC.

2. Il comitato di gestione dell'ATC rilascia la prima iscrizione come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto dell'indice di densità venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Ogni anno l'iscrizione all'ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuato entro il 15 maggio.

4. La caccia anticipata alla fauna selvatica migratoria, se autorizzata, può essere esercitata esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria.

5. All'ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all'indice di densità venatoria di cui all'art. 3:

a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio così come definito dall'art. 6-bis della l.r. 3/1994;

b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda è allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l'estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno 3 per ciascuno dei contraenti.

6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all'ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri qua-



drati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);

b) residenza nel territorio della provincia in cui ricade l'ATC (punti 5);

c) residenza in comuni toscani confinanti con l'ATC (punti 5);

d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 1);

e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5).

Art. 6.

Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. Ogni cacciatore può chiedere l'iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.

2. L'iscrizione all'ulteriore ATC è ammessa subordinatamente all'accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell'indice di densità venatoria di cui all'art. 3.

3. Il comitato di gestione accoglie le domande in base alla data di presentazione delle domande stesse.

4. Ogni anno l'iscrizione all'ATC è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.

5. Per la prima iscrizione e per il pagamento effettuato in data successiva al 15 maggio il cacciatore deve essere in possesso della ricevuta di pagamento e di idonea documentazione rilasciata dall'ATC, attestante l'avvenuta accettazione.

Art. 7.

Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l'iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell'anno precedente.

2. L'iscrizione all'ATC prescelto è accordata dal comitato di gestione competente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3. I cacciatori non accolti si intendono riassegnati all'ATC di provenienza, e sono legittimati, entro il 1° maggio, a richiedere l'iscrizione in altro ATC. In tal caso l'iscrizione è accordata dal comitato entro il 10 maggio.

Art. 8.

Cacciatori provenienti da altre regioni (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. I cacciatori provenienti da altre regioni possono chiedere l'iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l'avvenuta rinuncia all'ATC

di residenza della propria Regione. Possono in ogni caso chiedere l'iscrizione ad un ATC toscano non di residenza venatoria.

2. Tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e altre regioni, ogni ATC garantisce l'ammissione dei richiedenti fino al raggiungimento della densità di 1 cacciatore ogni 13 ettari di superficie agro-silvo-pastorale e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 4 per cento del totale dei cacciatori ammissibili.

3. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate al comitato di gestione dell'ATC nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile o successivamente, qualora non sia stato raggiunto il limite del 4 per cento di cui al comma 2. Il comitato decide in merito all'iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:

a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 4);

b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5);

c) residenza in comune confinante con il comprensorio (punti 3);

d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione e su fondi inclusi nel comprensorio (punti 3). Nella domanda sono indicati gli estremi del diritto di proprietà.

4. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, sulla base dei rapporti di reciprocità derivanti dalla convenzione italo-sanmarinese in materia di caccia, nonché i cacciatori residenti negli Stati dell'Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.


Art. 9.

Mobilità dei cacciatori toscani (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori aventi residenza venatoria in Toscana possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti, nel rispetto dei limiti di prelievo annuale indicati nel calendario venatorio.

2. La caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria è consentita tramite l'iscrizione come ulteriore ATC o con l'acquisto di un pacchetto di cinque giornate. Il pacchetto è acquistabile presso ogni ATC. Il costo del pacchetto e le modalità per l'utilizzo delle giornate acquistate sono definite con delibera della Giunta regionale.

3. Nella delibera di cui al comma 2 sono disciplinate modalità di teleprenotazione per consentire l'accesso ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria di cui all'art. 3 e il totale dei cacciatori iscritti. È comunque garantito in tutti gli ATC l'accesso ad un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili.



4. I cacciatori che esercitano la caccia agli ungulati, al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria effettuate ai sensi del comma 1 non incidono sull'indice di densità di cui all'art. 3.

5. Tutte le giornate di caccia e i prelievi effettuati devono essere segnate dal cacciatore sul tesserino venatorio regionale o, se disponibile, registrate nel SIFV.

Art. 10.

Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia.

2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull'indice di densità venatoria di cui all'art. 3 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell'art. 13-ter, comma 4 della l.r. 3/1994.

3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.

Art. 11.

Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana (art. 13-ter della l.r. 3/1994)

1. A partire dal 1° ottobre di ogni anno è consentito ai cacciatori non residenti in Toscana, mediante il sistema regionale di prenotazione e tenuto conto degli accordi fra la Regione Toscana e altre regioni, l'accesso giornaliero per la caccia alla migratoria da appostamento o per la caccia al cinghiale in braccata secondo le norme di cui al titolo VI.

2. La caccia in mobilità di cui al comma 1 non è consentita ai cacciatori non residenti in Toscana iscritti ad un ATC toscano, salvo l'ipotesi di iscrizione come residenza venatoria, o nel caso della caccia al cinghiale in braccata.

3. Il numero massimo giornaliero dei cacciatori ammissibili non può essere superiore al 5 per cento del numero complessivo dei cacciatori ammissibili in ogni ATC in base all'indice di densità di cui all'art. 3.

4. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi fra la Regione Toscana e altre regioni, in particolare con quelle confinanti, ed a condizione che queste garantiscano analoghi trattamenti per i cacciatori toscani, fissa annualmente le quantità, le modalità di accesso, le forme di caccia e le quote di partecipazione per il prelievo in Toscana della fauna selvatica migratoria.

5. I cacciatori non residenti in Toscana richiedono l'attribuzione del codice personale per l'accesso al sistema regionale di prenotazione venatoria tramite collegamento informatico all'apposito sito web regionale. I codici personali assegnati sono validi anche per le stagioni venato-

rie successive. I cacciatori registrati nel sito web regionale provvedono all'aggiornamento dei propri dati anagrafici e recapiti personali.

TITOLO II

ISTITUTI FAUNISTICI, ISTITUTI FAUNISTICO VENATORI E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA

Capo I

ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE DELL'AVIFAUNA E OASI DI PROTEZIONE

Art. 12.

Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (art. 14 della l.r. 3/1994)

1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un'efficace gestione e vigilanza.

2. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e possono essere confermate.

3. Nella gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna la Regione può avvalersi del concorso delle associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali può stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.

4. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali da perseguire mediante specifici piani annuali.

5. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.


Art. 13.

Oasi di protezione (art. 15 della l.r. 3/1994)

1. Le oasi di protezione di cui all'art. 15 della l.r. 3/1994 sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all'insediamento, incremento e irradiazione naturale della piccola fauna selvatica stanziale.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.

3. La struttura regionale competente della Giunta regionale istituisce le oasi tenendo conto della realtà produttiva del territorio, come destinazione d'uso di superfici con peculiarità ambientali e floristiche. Qualora le oasi interessino paesaggi con usi agro-silvo-pastorali estensivi, devono rappresentare strumenti per la difesa della natura insieme alla difesa del paesaggio tradizionale. Nel caso in cui interessino paesaggi con utilizzazioni agricole



intensive, le oasi rappresentano una riserva parziale per la salvaguardia e il recupero di determinate componenti naturali.

4. Le oasi di protezione hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e possono essere riconfermate.

5. Per la gestione delle oasi di protezione la Regione si avvale dell'ATC e del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali stipula apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.

6. In caso di opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r. 3/1994 la Regione provvede in merito all'utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l'attività venatoria.

7. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.

Capo II

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Art. 14.

Zone di ripopolamento e cattura (art. 16 della l.r. 3/1994)

1. Le zone di ripopolamento e cattura, oltre che per le finalità indicate all'art. 16, comma 1 della l.r. 3/1994, sono istituite anche per la salvaguardia, la sosta durante la migrazione, lo sviluppo e la riproduzione di soggetti appartenenti a specie migratrici, anche attraverso il miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio.

2. La superficie delle zone di ripopolamento e cattura deve essere tale da salvaguardare la possibilità di riproduzione della piccola fauna selvatica stanziale ospitata al loro interno ed il mantenimento della qualità dell'ambiente.

3. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati esternamente da tabelle conformi a quanto indicato dall'art. 26 della l.r. 3/1994 e devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e comunque tali da consentire un'adeguata vigilanza e gestione.

4. Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio regionale e possono essere riconfermate.

5. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite per l'incremento di almeno una delle seguenti specie selvatiche: lepore, fagiano, starna e pernice rossa.

6. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali ed i mezzi di cattura utilizzabili.

7. In caso di modifica dei confini l'adeguamento delle tabelle perimetrali deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'inizio della stagione venatoria.

8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca, di trasformazione o di manifesta improduttività.

Art. 15.

Costituzione delle zone di ripopolamento e cattura (art. 16 della l.r. 3/1994)

1. Le zone di ripopolamento e cattura perseguono gli obiettivi gestionali specifici previsti nel piano faunistico venatorio e sono istituite dalla competente struttura della Giunta regionale sentito l'ATC o su proposta di quest'ultimo.

2. L'atto di costituzione deve indicare le modalità di gestione dell'istituto. All'atto di costituzione devono essere allegati:

a) carta topografica su carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:10.000 riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;

b) mappa catastale 1:2000 in formato digitale, riportante i confini della zona di ripopolamento e cattura;

c) relazione tecnica descrittiva dell'area sulla quale si intende costituire la zona di ripopolamento e cattura comprensiva del piano di gestione quinquennale delle attività che si intendono effettuare, dell'indicazione di almeno una specie di indirizzo che si intende produrre, degli interventi di miglioramento ambientale articolati per piani annuali e del programma di gestione delle specie selvatiche che si intendono produrre.

3. In caso di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 3/1994 la competente struttura della Giunta regionale, provvede in merito all'utilizzazione delle superfici interessate al fine del perseguimento degli obiettivi faunistici programmati. Fino a tale determinazione su queste superfici è preclusa l'attività venatoria.

Art. 16.

Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (art. 16 della l.r. 3/1994)

1. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è effettuata ai sensi dell'art. 16, comma 4 della l.r. 3/1994.

2. L'ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta regionale, indica:

a) le zone di ripopolamento e cattura da istituire *ex novo*, allegando la documentazione di cui all'art. 15;

b) le zone di ripopolamento e cattura da confermare o da confermare con modifica dei confini, in quest'ultimo caso allega la documentazione di cui all'art. 15;

c) le zone di ripopolamento e cattura da trasformare in zone di rispetto venatorio o altra tipologia di istituto faunistico pubblico, allegando la documentazione prevista per la nuova tipologia di istituto;

d) le zone di ripopolamento e cattura da revocare includendole nel territorio a caccia programmata.

3. L'ATC deve fornire alla Regione, entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, i seguenti documenti relativi alla gestione delle zone di ripopolamento e cattura:

a) relazione tecnica consuntiva della gestione;



- b) comunicazione del numero di animali catturati;
- c) bilancio finanziario preventivo di gestione;
- d) piano annuale di gestione, con l'indicazione degli interventi di miglioramento ambientale che s'intende attuare da riportarsi anche in cartografia;
- e) dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti alle specie in indirizzo presenti dopo l'effettuazione delle catture;
- f) bilancio finanziario consuntivo di gestione;
- g) ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.

4. All'interno delle zone di ripopolamento e cattura l'immissione di fauna selvatica è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale.

5. La competente struttura della Giunta regionale individua le zone di ripopolamento e cattura dove è possibile effettuare gare cinofile su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale e nazionale, stabilendo tempi e modalità. Le gare non possono essere svolte nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 15 luglio. Le gare possono essere svolte previa acquisizione da parte del soggetto organizzatore, del consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi interessati.

6. In caso di epizootie, l'organismo di gestione è tenuto ad informare dell'insorgenza sanitaria la Regione e l'azienda USL competente per territorio, entro tre giorni dall'accertamento di tale evento. L'ATC tempestivamente informa le università, gli istituti scientifici o gli organismi di cui all'art. 2, comma 3 della l.r. 3/1994. L'organismo di gestione è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione eventualmente prescritte dai suddetti enti.

7. L'ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all'interno delle zone di ripopolamento e cattura utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 della l.r. 3/1994.

8. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.

Art. 17.

Cattura e rilascio dei capi nelle zone di ripopolamento e cattura (art. 16 della l.r. 3/1994)

1. Entro il 15 dicembre di ogni anno l'ATC deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale la relazione tecnica sulla stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo presenti prima delle catture ed il programma di cattura e quello di immissione.

2. Nel programma di cattura di cui al comma 1 deve essere indicato anche il periodo, le modalità di cattura ed i mezzi di cattura impiegati per ciascuna specie.

3. Le tecniche da impiegare per la stima delle popolazioni animali selvatiche presenti all'interno delle zone di ripopolamento e cattura e le densità minime riproduttive dopo la cattura sono indicate nel piano faunistico venatorio regionale.

4. I capi catturati sono immessi nel territorio secondo piani predisposti dall'ATC in condizioni utili al loro ambientamento. L'ATC può utilizzare una quota dei capi catturati per l'incremento faunistico di altri istituti pubblici, specificandone il numero e la necessità nel programma di immissioni di cui al comma 1.

Capo III

CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Art. 18.

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (art. 17 della l.r. 3/1994)

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone nonché allo studio e alla sperimentazione di metodi e tecniche di gestione degli eco-sistemi agricoli e forestali con particolare riguardo alla riproduzione allo stato naturale di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale non ungulata nonché alla salvaguardia, la sosta durante la migrazione e lo sviluppo e la riproduzione della fauna migratrice.

2. I capi appartenenti alle popolazioni stanziali possono essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.

3. La competente struttura della Giunta regionale approva i piani di gestione annuale dei centri pubblici. I centri pubblici possono stipulare specifiche convenzioni con gli ATC toscani per la fornitura di fauna selvatica in essi prodotta nel rispetto del limite di 5.000 euro previsto dall'art. 11-*sexies*, comma 2 della l.r. 3/1994.

Capo IV

ZONE DI RISPETTO VENATORIO

Art. 19.

Zone di rispetto venatorio (art. 17-bis della l.r. 3/1994)


1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali.

2. Le zone di rispetto venatorio di cui all'art. 17-bis della l.r. 3/1994 hanno una durata corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio e possono essere riconfermate.

3. Le zone di rispetto venatorio devono avere confini tali da favorire l'irradiazione naturale delle specie obiettivo e sono poste, di norma, in aree non vocate al cinghiale.

4. La gestione delle zone di rispetto venatorio è affidata all'ATC che provvede alla predisposizione di piani annuali di gestione finalizzati al perseguimento delle finalità programmate.

5. L'ATC entro il 15 dicembre di ogni anno deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale una relazione tecnico-economica consuntiva della gestione delle zone di rispetto venatorio.



6. La competente struttura della Giunta regionale autorizza l'immissione di fauna selvatica in apposite strutture di ambientamento.

7. La competente struttura della Giunta regionale, anche su indicazione dell'ATC, autorizza le modalità ed i periodi di prelievo degli ungulati.

8. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, comma 5 della l.r. 3/1994 e salvo il caso di revoca o trasformazione.

9. La Regione garantisce l'equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l'ambiente esercitando forme di controllo di cui all'art. 37 della l.r. 3/1994.

10. L'ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all'interno delle zone di rispetto venatorio utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 della l.r. 3/1994.

Capo V

CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE

Art. 20.

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (art. 18 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza i centri privati di riproduzione della fauna selvatica agli imprenditori agricoli richiedenti nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

4. La domanda di nuova autorizzazione di centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità culturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) proposta di piano produttivo quinquennale in cui indicare quantità e qualità delle specie che si intendono produrre, le tecniche di produzione e l'eventuale contenimento di specie concorrenti. Le specie che si intendono produrre sono da individuare in via esclusiva fra le seguenti: lepore, starna, coturnice, pernice rossa e fagiano;

e) fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;

f) cartografi a digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro del centro.

5. Per il rinnovo dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui ai punti a), b), c), d) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

6. Per il rinnovo dei centri di produzione di fauna selvatica, con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale la documentazione di cui ai punti b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.

7. Il titolare del centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale deve presentare alla competente struttura della Giunta regionale, entro il 1° dicembre di ogni anno, un piano annuale di gestione riportante la descrizione delle attività svolte nonché i dati dei censimenti, eventuale piano di cattura e mezzi di cattura da utilizzare.

8. I centri privati di produzione allo stato naturale sono tenuti alla registrazione di tutte le operazioni di immissione, cattura e cessione dei capi in un apposito registro secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale.

9. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o di trasformazione.

Capo VI

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Art. 21.

Costituzione delle aziende faunistico venatorie (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende faunistico venatorie nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende faunistico venatorie.



4. La domanda di nuova autorizzazione di azienda faunistico venatoria di cui all'art. 20, comma 1 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'azienda faunistico venatoria nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione;

e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale;

f) fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;

g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell'azienda faunistico venatoria; dovranno inoltre essere evidenziate le eventuali particelle interessate da recinzioni di cui all'art. 24.

5. Per le aziende faunistico venatorie con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4 lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

6. Per le aziende faunistico venatorie con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.

7. La costituzione dell'azienda faunistico venatoria può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo del 5 per cento residuo, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. L'inclusione

coattiva può essere richiesta per i terreni sui quali non sia stato possibile ottenere il consenso di proprietari e/o conduttori e di norma non posti sul perimetro dell'istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell'azienda.

8. In caso di istanza di trasformazione da aziende agrituristico venatorie in aziende faunistico venatorio o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all'art. 63, comma 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).

9. Contestualmente all'autorizzazione la struttura regionale competente approva il piano di conservazione e di ripristino ambientale.

10. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attività venatoria all'interno dell'azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.

11. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.

12. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, alle aziende faunistico venatorie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994, possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all'art. 20, comma 4 della l.r. 3/1994.

Art. 22.

Programma di conservazione e di ripristino ambientale (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Il programma di conservazione e di ripristino ambientale di cui all'art. 20, comma 3 della l.r. 3/1994, da presentarsi in caso di prima istituzione, frazionamento, variazione della tipologia indica:

a) descrizione delle caratteristiche del territorio su cui viene a costituirsi l'azienda;

b) scelta delle specie in indirizzo fra quelle indicate all'art. 20, comma 2 della l.r. 3/1994, sulla base della valutazione delle caratteristiche dell'ambiente;

c) stima delle specie animali selvatiche stanziali presenti in azienda effettuata secondo le specifiche tecniche indicate dalla competente struttura della Giunta regionale e tenuto conto delle caratteristiche ambientali presenti;

d) progetto di recupero e valorizzazione ambientale con l'indicazione degli impianti e delle colture per i selvatici, delle tecniche colturali idonee alla salvaguardia dei selvatici adottate e dell'eventuale reimpianto di vegetazione naturale;

e) piano di assestamento e di prelievo relativo alla prima annualità.

2. Il programma di conservazione e ripristino ambientale deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.

3. Le aziende faunistico venatorie, previa autorizzazione della competente struttura regionale, possono allevare fauna selvatica per il ripopolamento dell'azienda stessa.



Art. 23.

*Piano annuale di assestamento e prelievo
(art. 20 della l.r. 3/1994)*

1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui all'art. 20, comma 7 della l.r. 3/1994 deve essere presentato alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile.

2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene:

a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quelle in indirizzo, effettuate secondo metodologie indicate dalla competente struttura della Giunta regionale. Tale stima deve essere asseverata da un tecnico abilitato con specifici che competenze in materia di gestione della fauna;

b) quantificazione delle immissioni di fauna selvatica previste e periodi di immissione;

c) piano di prelievo;

d) interventi di recupero e valorizzazione ambientale individuati cartograficamente;

e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al muflone, al daino, capriolo e al cervo in strutture recintate;

f) consuntivo dei capi abbattuti e delle giornate di caccia autorizzate nell'annata precedente, suddivise tra piccola fauna selvatica stanziale, migratoria e ungulati;

g) copia del versamento dei conferimenti.

3. Il piano di prelievo prevede:

a) una quantità di prelievi non superiore al 50 per cento dei capi immessi e non superiore al 50 per cento dei capi censiti;

b) l'eventuale distinzione tra abbattimento e cattura dei capi di piccola fauna selvatica stanziale, cacciabili ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157/1992;

c) per le specie ungulate fuori dai recinti, una quota di abbattimenti coerente con gli obiettivi del piano annuale di gestione degli ungulati per le aree vocate oppure finalizzata alla eradicazione per le aree non vocate;

d) la consistenza iniziale ed il piano di prelievo previsto per gli ungulati posti nei recinti di abbattimento, divisi per specie.

4. Il piano annuale di assestamento e prelievo devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.

5. Il piano annuale di assestamento e prelievo è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione può proporre modifiche al piano annuale di assestamento e prelievo.

Art. 24.

Recinzioni (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Le aziende faunistico venatorie non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale.

2. Per il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costruzione di recinzioni, distanti almeno 100 metri dai confini, per la produzione di fauna selvatica da destinare al ripopolamento dell'azienda stessa. In tali recinti la caccia è vietata.

3. Possono inoltre essere autorizzate recinzioni di ampiezza massima pari al 20 per cento della superficie dell'azienda e non inferiore a 50 ettari, destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo all'interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nei periodi di utilizzazione. Per l'abbattimento del cinghiale in tali aree recintate possono essere utilizzati i cani. Per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia.

4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.

Art. 25.

Immissioni (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono fissate le densità minime di lepre e galliformi da mantenere a fine stagione venatoria.

2. Fatti salvi gli adempimenti della fase di istituzione, le immissioni di fauna selvatica, comprese le specie costituenti l'indirizzo faunistico, sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale in sede di approvazione del piano annuale di assestamento e prelievo.

3. Le immissioni di fauna selvatica sono autorizzate entro limiti tali da non danneggiare i livelli di presenza e incremento delle specie costituenti l'indirizzo faunistico.


4. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalità di immissione per ciascuna specie, fermo restando l'obbligo di immissione del fagiano utilizzando appositi recinti di ambientamento, secondo i quantitativi definiti per ciascuna azienda faunistico venatoria nel piano annuale.

5. Le operazioni di immissioni devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale con un preavviso di almeno cinque giorni e possono essere effettuate nel periodo compreso fra la sospensione dell'attività venatoria all'interno dell'azienda e il 31 agosto di ogni anno. Nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche sfavorevoli o si verificano epizootie la competente struttura della Giunta regionale può disporre deroghe al termine del 31 agosto.

Art. 26.

Esercizio dell'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 7 della l.r. 3/1994, l'attività venatoria nelle aziende faunistico venatorie è consentita ai soli soggetti autorizzati, nelle giornate indicate nel calendario venatorio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e prelievo.



2. Nelle aziende faunistiche venatorie che realizzano gli obiettivi del piano annuale di assestamento e prelievo è consentito esercitare la caccia alla fauna selvatica migratoria secondo le norme del calendario venatorio, nel rispetto di una densità non superiore ad un cacciatore ogni 80 ettari. I permessi non possono avere una durata inferiore alla giornata di caccia.

3. Nelle aziende il titolare dell'autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l'allenamento e l'addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.

Art. 27.

Aziende faunistiche venatorie in ambienti palustri (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Al fine di proteggere e favorire la conservazione degli ambienti palustri di rilevante valore naturale, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costituzione di aziende faunistiche venatorie in ambienti palustri anche quando la superficie umida o palustre non costituisca la parte prevalente del territorio, in ogni caso tale superficie non deve essere complessivamente inferiore a 40 ettari e deve presentare carattere di continuità.

2. Nelle aziende faunistiche venatorie in ambienti palustri la caccia deve essere sospesa per almeno tre ore nell'arco della giornata venatoria.

3. Le aziende faunistiche venatorie in ambienti palustri che derivano dalla trasformazione di aree in cui l'ATC aveva definito, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera c) della l.r. 3/1994, forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, non sono tenute al rispetto delle distanze di cui all'art. 20, comma 4 della l.r. 3/1994.

4. Nel programma di conservazione e di ripristino ambientale devono essere previsti interventi di conservazione degli habitat e di eventuale ripristino quali: creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque, controllo dell'inquinamento e dello sviluppo della vegetazione, ripulitura dei fondali per il mantenimento di un adeguato livello medio delle acque per la sosta e l'alimentazione degli uccelli acquatici o limicoli, creazione di invasi per i periodi di siccità e realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione.

5. Nel piano annuale di assestamento e prelievo deve essere indicato:

a) il numero di cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell'ambiente e in ogni caso non più di un cacciatore per 10 ettari di superficie allagata;

b) i giorni di caccia settimanali fissati dal titolare dell'autorizzazione;

c) l'individuazione di un'area di divieto di caccia che non deve essere inferiore al 20 per cento della superficie della zona umida compresa nell'azienda faunistico venatoria;

d) gli appostamenti, che non possono essere in numero superiore ad uno ogni 30 ettari di superficie allagata, e la loro tipologia.

Art. 28.

Esercizio del controllo nelle aziende faunistiche venatorie (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle aziende faunistiche venatorie finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella legge.

2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle aziende faunistiche venatorie che attono al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e sono finalizzati ad accertare l'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti, anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'art. 22 della l.r. 3/1994.

Art. 29.

Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. All'interno delle aziende faunistiche venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.

2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell'elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell'elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.

3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è autorizzata la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati dei singoli registri dei consorziati.

4. I permessi ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.

Art. 30.

Vigilanza interna alle aziende (art. 20 della l.r. 3/1994)

1. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistiche venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.



Capo VII

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

Art. 31.

Costituzione delle aziende agriturismo venatorie (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende agriturismo venatorie nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende agriturismo venatorie.

4. La domanda di nuova autorizzazione di cui all'art. 21, comma 1 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) atto da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'azienda agriturismo venatoria nei confronti della Regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;

e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale per il periodo di programmazione;

f) fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;

g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell'azienda agriturismo venatorie, sono evidenziate le eventuali particelle interessate da aree addestramento cani.

5. Per le aziende agriturismo venatorie con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

6. Per le aziende agriturismo venatorie con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale e/o nei proprietari e/o conduttori e dei relativi

consensi, la documentazione di cui alle lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.

7. La costituzione dell'azienda agriturismo venatoria può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo del 5 per cento residuo, vige il divieto assoluto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. L'inclusione coattiva può essere richiesta per i terreni sui quali non sia stato possibile ottenere il consenso di proprietari e/o conduttori e di norma non posti sul perimetro dell'Istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell'azienda.

8. L'inclusione dei terreni secondo le modalità di cui al presente articolo non comporta alcun onere né limitazioni al diritto di proprietà.

9. In caso di rinnovo dell'autorizzazione, alle aziende agriturismo venatorie che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994, possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all'art. 21, comma 4.

10. In caso di istanza di trasformazione da aziende faunistico venatorie in aziende agriturismo venatorie o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all'art. 63, comma 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui alle lettere da a) a g).

11. L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 25 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e agli altri imprenditori agricoli singoli o associati.

12. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attività venatoria all'interno dell'azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.

13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse, variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.


Art. 32.

Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di cui all'art. 21, comma 2 della l.r. 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonché:

a) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;

b) gli ordinamenti culturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;



c) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione;

d) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale;

e) le operazioni di miglioramento ambientale che l'azienda intende effettuare annualmente.

2. Eventuali modifiche o integrazioni del programma di ripristino ambientale e di gestione economica sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 33.

Comunicazione annuale degli interventi (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. Il titolare dell'azienda agriturismo venatoria, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta nella precedente stagione venatoria, corredato degli abbattimenti, del numero di permessi rilasciati, distinti tra caccia alla piccola fauna selvatica stanziale, addestramento cani e ungulati in recinto.

2. Con la comunicazione deve essere trasmesso altresì:

a) per gli ungulati posti in recinti, la consistenza iniziale ed il piano di prelievo per specie;

b) per gli ungulati presenti in area non recintata, il censimento e la proposta di piano di assestamento. Tale piano di gestione deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna;

c) la ricevuta del versamento dei conferimenti relativi all'anno precedente.

3. Il censimento degli ungulati in area non recintata ed il piano di assestamento devono essere redatti secondo le norme tecniche di cui all'art. 84.

4. Alla comunicazione è allegata copia del versamento dei conferimenti.

Art. 34.

Esercizio della caccia nelle aziende agriturismo venatorie (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 7 della l.r. 3/1994, l'attività venatoria nelle aziende agriturismo venatorie è consentita alle persone autorizzate esclusivamente su fauna selvatica proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 67, comma 2 e 69, comma 7, alle specie predatrici e opportunistiche di cui all'art. 21, comma 9 della l.r. 3/1994, durante tutta la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedì e venerdì.

2. Nelle aziende agriturismo venatorie è vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamento.

3. Nelle aziende agriturismo venatorie il titolare dell'autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l'allenamento e l'addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.

4. Nelle aziende agriturismo venatorie possono inoltre essere autorizzate recinzioni destinate alla caccia al cinghiale, al mufione, al daino, al capriolo e al cervo, ove si cacciano gli animali appositamente immessi.

Art. 35.

Immissioni (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. Ad eccezione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento. Tutte le specie immesse devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna regionale.

Art. 36.

Esercizio del controllo nelle aziende agriturismo venatorie (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle aziende agriturismo venatorie finalizzati a valutarne l'efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella legge.

2. La Regione effettua controlli sulle aziende agriturismo venatorie che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nei piani annuali e pluriennali di riferimento e sono finalizzati ad accertare l'effettivo perseguimento degli obiettivi gestionali previsti.

Art. 37.


Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (art. 21 della l.r. 3/1994)

1. All'interno delle aziende agriturismo venatorie ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero numerato su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.

2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell'elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell'elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.

3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è autorizzata la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati dei singoli registri dei consorziati.

4. I permessi e i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.



Art. 38.

*Vigilanza interna alle aziende
(art. 21 della l.r. 3/1994)*

1. La vigilanza venatoria nelle aziende agriturismo venatorie deve essere assicurata da almeno una guardia a disposizione dell'azienda stessa. Deve comunque essere assicurata la presenza di una guardia ogni 500 ettari o frazione superiore a 250 ettari.

Capo VIII

AREE PER L'ADDESTRAMENTO,
L'ALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI

Art. 39.

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani (art. 24 della l.r. 3/1994)

1. Le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani si distinguono in:

- a) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani senza abbattimento;
- b) aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento;
- c) aree destinate allo svolgimento di gare cinofile o prove cinotecniche temporanee senza sparo.

Art. 40.

Costituzione e rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani (art. 24 della l.r. 3/1994)

1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nel rispetto del piano faunistico venatorio.

2. L'autorizzazione ha validità corrispondente al piano faunistico venatorio regionale e può essere rinnovata.

3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani di cui all'art. 24 della l.r. 3/1994 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dai seguenti documenti:

a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell'estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;

c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell'azienda, vincolante per tutta la durata dell'autorizzazione;

d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l'individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l'area per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nei confronti della regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione (in alternativa produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

e) proposta di regolamento di gestione con indicazione dell'elenco delle specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere, tempi e modalità di utilizzazione dell'area. Eventuali variazioni nel corso di validità dell'autorizzazione devono essere comunicate alla regione per l'approvazione;

f) fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;

g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell'area addestramento cani.

5. Per le aree addestramento cani di nuova istituzione è necessario produrre tutta la documentazione di cui alle lettere da a) a g).

6. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, in cui non siano previste variazioni nell'assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.


7. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza in cui siano previste variazioni nell'assetto territoriale, la documentazione di cui alle lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.

8. L'autorizzazione è rilasciata prioritariamente a associazioni venatorie o cinofile, agli imprenditori agricoli professionali di cui alla l.r. 45/2007 e gli altri imprenditori agricoli singoli o associati.

9. Nel caso di area ricadente in azienda agriturismo venatoria il titolare dell'azienda agriturismo venatoria stessa è tenuto comunque alla presentazione della domanda di autorizzazione in cui specificare tempi e modalità di esercizio, corredata dalla sola planimetria catastale.

10. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le modalità ed i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo.

11. In caso di scadenza del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l'attività all'interno dell'area addestramento cani è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.



12. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione, sono a carico del titolare dell'area addestramento cani.

13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.

Art. 41.

Esercizio dell'attività (art. 24 della l.r. 3/1994)

1. Le autorizzazioni per l'accesso alle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro tenuto a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l'utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.

2. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agrituristiche venatorie le aree di abbattimento possono essere frazionate.

3. Nelle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani con abbattimento durante la stagione venatoria, l'abbattimento può essere esercitato solo su fauna d'allevamento di cui all'art. 24, comma 7-bis della l.r. 3/1994, appositamente immessa, e su una superficie non superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall'ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

4. Nel caso di attività svolta con uso di cani da tana o da traccia queste devono essere svolte su percorsi appositamente predisposti, con l'uso di specie selvatiche d'allevamento o con traccia artificiale e secondo le indicazioni dell'ENCI.

5. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del responsabile. I soggetti immessi devono provenire da allevamenti e devono appartenere alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa e anatra germanata. La lepore può essere immessa solo in strutture recintate. Il cinghiale può essere immesso esclusivamente in strutture recintate poste entro le aree addestramento cani, le aziende faunistiche, le aziende agrituristiche venatorie e nelle aree ove non sia fatto divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale. Nel caso di immissioni di cinghiali in recinti di addestramento, la superficie recintata non può essere inferiore ai 10 ettari; solo per l'addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le indicazioni dell'ENCI.

6. Le recinzioni per l'immissione dei cinghiali di cui al comma 5 e le recinzioni per l'immissione di altri ungulati in recinti non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.

7. Per l'abbattimento dei cinghiali immessi in aree recintate si possono utilizzare cani.

8. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota nel registro di cui al comma 1.

9. L'addestramento e l'allenamento dei cani senza abbattimento viene autorizzato dal titolare con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.

10. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere inviato alla struttura competente della Giunta regionale il consuntivo delle immissioni e degli abbattimenti suddivisi per specie e l'attestazione del versamento dei conferimenti relativi all'anno precedente.

Art. 42.

Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (art. 24 della l.r. 3/1994)

1. La struttura competente della Giunta regionale provvede al controllo sull'attività delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani.

2. Nelle aree addestramento cani la vigilanza venatoria è effettuata da una guardia di cui all'art. 51 della l.r. 3/1994 a disposizione dell'area o dal titolare della stessa in possesso di decreto di guardia giurata volontaria.

Capo IX

AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA

Art. 43.

Aree sottratte alla caccia programmata (art. 25 della l.r. 3/1994)


1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'art. 25 della l.r. 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l'attuazione del piano faunistico venatorio e ricadono in una delle seguenti fattispecie.

a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l'effettivo svolgimento di un'azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 200 ettari accorpate. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti: è ammessa la deroga a tale limite solo per territori interessati da ecosistemi di particolare pregio faunistico e naturale, che non siano sostanzialmente alterati dalla presenza o dall'attività dell'uomo;

b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all'innovazione tecnologica;

c) luoghi nei quali vengono svolte attività di rilevante interesse economico e sociale. I motivi della richiesta devono essere adeguatamente documentati in ordine all'entità, frequenza e periodicità del danno e del disturbo dichiarati.

2. L'autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all'art. 25 della l.r. 3/1994 ha validità corrispondente alla validità del piano faunistico venatorio.



3. Nelle superfici di cui al presente articolo si possono effettuare interventi di controllo delle popolazioni di ungulati ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994.

TITOLO III

DETEZIONE DI ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA

Capo I

ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA

Art. 44.

Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40, 41 l.r. 3/1994)

1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994, contiene:

- a) la tipologia di allevamento prescelta;
- b) la localizzazione dell'allevamento;
- c) l'elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intendono allevare;
- d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;
- e) le strutture in dotazione all'allevamento.

2. I titolari degli allevamenti di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 devono tenere un registro vidimato dalla struttura competente della Giunta regionale e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.

3. Nel registro sono indicati a cura del titolare:

- a) il numero di riproduttori e loro origine;
- b) la natalità;
- c) la mortalità;
- d) le cessioni, con l'indicazione del nome dell'acquirente;
- e) gli eventi patologici significativi;
- f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.

4. Per la lepre e il cinghiale in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.

5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all'acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo, compilato in duplice copia, una per l'allevatore e una per l'acquirente, deve riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione dell'allevamento. In caso di cessione di uccelli appartenenti all'avifauna autoctona deve essere riportato anche il numero dell'anello identificativo, nel caso degli ungulati deve essere riportato il numero del contrassegno.

6. Le strutture in dotazione all'allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.

7. Fatte salve le autorizzazioni esistenti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono autorizzabili allevamenti a scopo di ripopolamento relativi

a cervidi, bovidi e cinghiale. I capi attualmente detenuti non destinati alla macellazione o ad allevamenti autorizzati, possono essere immessi esclusivamente in strutture recintate poste entro le aziende faunistiche, agri-turistico venatorie e aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal piano faunistico venatorio regionale.

Art. 45.

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (art. 39 l.r. 3/1994)

1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche regionali per uso venatorio.

2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell'art. 26 della l.r. 3/1994, con tabelle che recano la scritta «Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia».

3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento che hanno una superficie recintata inferiore ai 3 ettari possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale è vietata la caccia vagante.

4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento: devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento e deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:

a) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d'età 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'età 1 metro quadro/capo;

b) per il fagiano di qualità secondo i parametri disposti dalla competente struttura della Giunta regionale: dai venti ai quaranta giorni d'età 0,5 metri quadri/capo, oltre i quaranta giorni d'età 2,5 metri quadri/capo e applicando le specifiche disposizioni indicate dalla competente struttura della Giunta regionale;

c) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni d'età 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d'età 1 metro quadro/capo;

d) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo;

e) ungulati in recinto: 5000 metri quadri/capo.

5. L'allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria.

6. Tutti i capi ungulati prima della cessione devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili il cui modello è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale, unitamente alle modalità di registrazione.

7. Gli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita di animali. La competente struttura della Giunta regionale può definire specifiche caratteristiche tecniche delle recinzioni con riferimento alle diverse specie.



8. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento è ceduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria.

Art. 46.

Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (art. 40 l.r. 3/1994)

1. La detenzione di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione regionale.

2. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti ad una associazione ornitologica nazionale o dell'unione europea legalmente costituita. Il titolare deve tempestivamente comunicare alla struttura competente della Giunta regionale l'eventuale variazione dell'associazione a cui risulta iscritto.

3. Coloro che intendono esercitare l'attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono provvedere ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato non oltre il decimo giorno dalla nascita. È fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.

4. Gli anelli utilizzabili sono forniti all'allevatore dall'associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la sigla dell'associazione, il numero di matricola dell'allevatore, la lettera di indicazione del diametro dell'anello, il numero progressivo e l'anno di nascita del soggetto.

5. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti più di dieci riproduttori per ogni specie salvo quanto previsto al comma 6.

6. La detenzione di riproduttori di specie cacciabili in numero superiore a dieci deve essere espressamente autorizzata dalla struttura competente della Giunta regionale per specifiche e documentate finalità di selezione della specie a fini espositivi.

7. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria, possono essere utilizzati anche per il ripopolamento.

8. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purché identificati mediante anello inamovibile e numerato.

9. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui all'art. 48, comma 1 possono essere utilizzati come richiami vivi ad uso di caccia purché identificati mediante anello inamovibile e numerato.

10. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la detenzione temporanea di singoli soggetti in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica, non immediatamente reinseribili in natura. Nell'autorizzazione sono disposte le prescrizioni relative alle modalità di custodia.

Art. 47.

Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (art. 40 l.r. 3/1994)

1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all'art. 48.

2. I soggetti riproduttori devono essere dotati di anello inamovibile e numerato.

3. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita con anello inamovibile numerato. È fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.

4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare per l'identificazione dei pullus è approvata dalla competente struttura della Giunta regionale. Ogni anello indica dopo la sigla R.T., gli estremi di identificazione dell'allevatore e il numero progressivo assegnato all'uccello. Sono fatti salvi gli anelli apposti in data precedente a quella di distribuzione degli anelli con sigla R.T.

5. L'allevatore è il soggetto competente all'acquisizione e marcatura dei soggetti allevati, secondo le specifiche disposizioni approvate dalla competente struttura della Giunta regionale.

Art. 48.

Uccelli utilizzabili come richiami vivi (art. 40 l.r. 3/1994)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell'anatra.

2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui al comma 1, purché identificati mediante anello inamovibile e numerato, possono essere utilizzati come richiami da caccia ed esposti nelle fiere e nelle manifestazioni canore. L'obbligo dell'anello identificativo inamovibile e numerato non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell'anatra.

3. Tutti gli uccelli da richiamo di cattura detenuti dai cacciatori sono registrati nel SIFV.


4. Tutte le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli di cattura devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni.

Art. 49.

Modalità di trasporto e di utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere (art. 40 l.r. 3/1994)

1. Il trasporto e l'utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuate:

a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri.



metri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;

c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 40 centimetri;

d) per le specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 40 centimetri, larghe 40 centimetri, alte 40 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare.

2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l'altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.

3. Il trasporto degli animali domestici utilizzabili come richiami può avvenire anche in sacche di materiale morbido e flessibile che consentano una buona areazione e che mantengano gli animali in condizioni di oscurità e di limitata mobilità.

TITOLO IV

CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

Capo I

CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO

Art. 50.

Cattura di uccelli a scopo di richiamo e modalità di assegnazione di richiami catturati (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la Regione e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'art. 4, comma 3 della legge n. 157/1992.

2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati.

modalità e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale.

4. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzabili a fini di richiamo è vietata.

5. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori con le modalità di cui al comma 3.

6. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l'attività venatoria o modifichino l'opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi.

TITOLO V APPOSTAMENTI

Capo I APPOSTAMENTI

Art. 51.

Appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un'apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento o legno.

2. Gli appostamenti fissi si distinguono in:

a) appostamento fisso alla minuta fauna selvatica di norma collocato a terra;

b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con massimo sviluppo orizzontale di metri 15;

c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell'acqua, sul margine di uno specchio d'acqua o terreno soggetto ad allagamento;

d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla Regione e sono provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.

Art. 52.

Appostamenti temporanei (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l'uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali appostamenti di luoghi destinati all'attesa della fauna selvatica, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.

2. Sono altresì considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l'esercizio venatorio.



3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.

5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 55, 58 e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario terreno o del conduttore del fondo.

Art. 53.

Zone di impianto degli appostamenti (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Nel piano faunistico venatorio regionale sono individuate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi o gli appostamenti complementari di cui all'art. 56. Il piano faunistico venatorio regionale può altresì prevedere per particolari territori limitazioni nel numero e nella tipologia degli appostamenti fissi autorizzabili.

2. Nel piano faunistico venatorio regionale possono essere individuate zone in cui non possono essere collocati gli appostamenti temporanei di cui all'articolo di cui all'art. 52 per la caccia alla fauna selvatica migratoria.

3. Gli appostamenti fissi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), permangono fino al termine della fruizione continuativa da parte dello stesso titolare di autorizzazione, anche in deroga a quanto indicato al comma 1.

Art. 54.

Distanze fra gli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Nella realizzazione degli appostamenti fissi deve essere rispettata la distanza minima di 200 metri da altri appostamenti fissi salvo le seguenti eccezioni:

a) gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all'art. 51, comma 2, lettera b) devono essere costruiti ad almeno 700 metri da appostamenti dello stesso tipo;

b) gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 51, comma 2, lettera c) e d) devono essere costruiti ad almeno 400 metri tra loro.

2. Nel piano faunistico venatorio regionale per la gestione di particolari territori la distanza tra appostamenti fissi a colombacci di cui al comma 1, lettera a) può essere ridotta fino a metri 350.

Art. 55.

Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.

2. Gli appostamenti temporanei, nei periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, devono rispettare la distanza minima di:

a) 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all'art. 51 comma 2, lettere a) e b) compresi eventuali appostamenti complementari;

b) 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2, lettere c) e d).

3. Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi devono rispettare la distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi.

4. Per la sola caccia in forma vagante alla fauna selvatica migratoria le distanze di cui al comma 2 si applicano, limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi.

Art. 56.

Appostamenti complementari (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci con una lunghezza massima di metri 5 di cui all'art. 51, comma 2, lettera b). Tutte le strutture devono comunque essere comprese in un raggio di 35 metri dall'appostamento principale.


2. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'art. 51, comma 2, lettera d) se la superficie del lago artificiale è inferiore a 5 ettari. Se la superficie del lago artificiale è superiore a 5 ettari la struttura competente della Giunta regionale può autorizzare l'impianto fino ad un massimo di quattro appostamenti complementari. Gli appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all'art. 51, comma 2, lettera d) devono rispettare la distanza minima di 80 metri dall'appostamento principale e dagli altri eventuali complementari.

Art. 57.

Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo della 34 l.r. 3/1994)

1. Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all'orizzontale, dal centro del capanno principale nel caso di appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2) lettere a), b) e c) o dal bordo dei laghi artificiali nel caso di appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2), lettera d).

2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.



3. Le disposizioni di cui all'art. 54 non si applicano agli appostamenti autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 58.

Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Nell'impianto degli appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia. Dette distanze sono misurate con le stesse modalità previste dall'art. 57, comma 1.

2. La distanza di cui al comma 1 deve essere rispettata anche in caso di impianto di appostamenti complementari. In tal caso la distanza dall'area a divieto di caccia è misurata dal centro dell'appostamento complementare.

3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.

4. Le distanze di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell'art. 33 della l.r. 3/1994, ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.

5. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) agli appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto;

b) agli appostamenti fissi preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 59.

Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi e per i complementari devono essere indicate le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga e deve essere dichiarata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l'appostamento fisso e gli eventuali appostamenti complementari.

2. La competente struttura della Giunta regionale autorizza per ogni comprensorio provinciale appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989/1990 secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della legge n. 157/1992. Gli appostamenti fissi e gli eventuali complementari sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale.

3. Le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla competente struttura della Giunta regionale nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 giugno la struttura competente della Giunta regionale comunica, a mezzo lettera raccomandata o tramite trasmissione telematica, agli interessati l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta.

4. La Regione, rilascia fino al concorso del raggiungimento del limite numerico di cui al comma 2, le autorizzazioni ancora disponibili ai cacciatori che hanno opta-

to per la forma di caccia da appostamento fisso ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 privilegiando gli ultrasessantenni e i disabili avendo riguardo al seguente ordine di priorità:

a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994;

b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidità rilasciato a seguito di istanza presentata all'INPS;

c) soggetto richiedente più anziano di età.

5. Nel caso in cui siano presentate richieste di autorizzazioni per appostamento fisso che vanno a interferire tra loro rispetto alle distanze minime previste all'art. 54, comma 1, o che eccedano eventuali limiti posti ai sensi dell'art. 58, comma 1 la struttura competente della Giunta regionale provvede a rilasciare l'autorizzazione avendo riguardo al seguente ordine di priorità:

a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994;

b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidità rilasciato a seguito di istanza presentata all'INPS;

c) soggetto richiedente più anziano di età.

6. I titolari di autorizzazione per appostamento fisso devono essere in possesso di porto d'armi ad uso di caccia.

7. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994, possono essere titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale. I cacciatori in possesso dell'opzione di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono essere titolari al massimo di cinque appostamenti fissi per tutto il territorio regionale situati in qualunque ATC toscano. Solo i cacciatori residenti in Toscana possono essere titolari di appostamenti fissi in ATC ai quali non sono iscritti.

8. Nelle aziende faunistiche venatorie, le autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente al titolare dell'azienda in possesso di porto d'armi ad uso caccia o a persona in possesso di tali requisiti da questi formalmente designata.

9. L'autorizzazione all'appostamento fisso deve essere esibita anche in copia al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell'appostamento.

10. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre in modo visibile sull'esterno dell'appostamento principale e sugli eventuali appostamenti complementari le tabelle rilasciate dalla Regione recanti la scritta «Appostamento fisso di caccia - sigla della provincia, numero progressivo - sigla della provincia, sigla tipo appostamento». In luogo della tabella originale può essere esposta all'esterno dell'appostamento principale e sugli eventuali complementari una copia della tabella.

11. L'autorizzazione in corso di validità può essere trasferita dal titolare ad altro cacciatore iscritto nell'elenco dei frequentatori previa richiesta scritta alla competente struttura della Giunta regionale nella quale viene dichiarato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, la disponibilità dei luoghi in cui è collocato l'appostamento. Per gli appostamenti in corso di validità,



in caso di decesso del titolare, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, previa dimostrazione del consenso del proprietario, può avvenire nel termine massimo di centoventi giorni dal decesso.

12. In caso di trasferimento dell'autorizzazione ad altro cacciatore incluso nell'elenco dei frequentatori, l'appostamento è considerato a tutti gli effetti appostamento preesistente, anche ai fini del rispetto delle distanze.

13. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alle autorizzazioni preesistenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) relativamente ai soli appostamenti fissi per colombacci.

14. La richiesta di nuova collocazione di un appostamento autorizzato è presentata alla competente struttura della Giunta regionale indicando le coordinate GPS del nuovo punto richiesto con le modalità dei sistemi di riferimento di cui al comma 1, dichiarando la disponibilità dei luoghi ove intende trasferire l'appostamento già autorizzato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la competente struttura della Giunta regionale comunica al richiedente, a mezzo lettera raccomandata o trasmissione telematica, l'eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all'interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s'intende accolta.

15. Per finalità statistiche e di controllo la competente struttura della Giunta regionale aggiorna ogni anno il catasto degli appostamenti fissi.

Art. 60.

Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Dopo il primo anno di validità dell'autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell'appostamento. Il titolare dell'autorizzazione deve inviare l'attestazione di tale pagamento alla competente struttura della Giunta regionale allegandola all'apposito modulo ove è dichiarata anche la conferma della disponibilità dei luoghi.

2. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il termine di cui al comma 1, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994, non produce decadenza a condizione che il pagamento avvenga entro il termine del 31 maggio.

3. Le autorizzazioni per l'appostamento fisso decadono:

- a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;
- b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all'art. 59;
- c) in caso di sopravvenuta indisponibilità del terreno in cui è ubicato l'appostamento a meno di richiesta di una nuova collocazione da parte del titolare.

4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.

5. Entro novanta giorni dalla cessazione dell'attività o dalla notifica degli atti di decadenza, o presa d'atto della rinuncia il titolare dell'autorizzazione, provvede alla rimozione di tutti gli appostamenti e delle eventuali strutture, nonché alla riconsegna alla struttura competente della Giunta regionale delle tabelle e dell'originale dell'autorizzazione. Per gli appostamenti il cui titolare non effettui la conferma annuale entro il termine di cui ai commi 1 e 2, il termine per la rimozione è fissato al 30 giugno successivo.

Art. 61.

Distanze per il recupero dei capi feriti e l'allenamento e addestramento dei cani (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'art. 51, comma 2, lettere a), b) e c), i cacciatori da loro autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile per un raggio di 50 metri dall'appostamento, purché si tratti comunque di area soggetta a caccia programmata.

2. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all'art. 51, comma 2, lettera d) e i cacciatori da loro autorizzati all'uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l'uso del fucile all'interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell'argine di contenimento del lago.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti.

4. È vietato l'allenamento e l'addestramento dei cani ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali con appostamento ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera d) o 100 metri dal centro dell'appostamento in caso di appostamenti di cui all'art. 51, comma 2, lettera c).

Art. 62.

Accesso all'interno degli appostamenti fissi (art. 34 della l.r. 3/1994)

1. Il titolare dell'autorizzazione per appostamento fisso comunica alla competente struttura della Giunta regionale l'elenco dei frequentatori dell'appostamento.

2. Solo in presenza del titolare dell'appostamento o di un iscritto nell'elenco dei frequentatori di cui al comma 1 è consentito l'accesso negli appostamenti fissi ad altri cacciatori con armi proprie.

3. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di cui all'art. 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono frequentare tutti gli appostamenti fissi anche in assenza del titolare dell'autorizzazione purché in possesso del consenso scritto alla frequentazione.



Art. 63.

*Uso di richiami negli appostamenti
(art. 34 della l.r. 3/1994)*

1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera *b*) della l.r. 3/1994 non possono essere complessivamente usati più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

2. Negli appostamenti fissi in cui siano presenti esclusivamente cacciatori con opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera *c*) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici richiami vivi, di cui non più di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.

3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi di cui all'art. 51, comma 2, lettera *a*) in cui possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella.

4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all'impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull'argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall'argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall'argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un'unica voliera.

5. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l'uso di richiami vivi appartenenti all'ordine dei caradriformi e degli anatidi, negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all'art. 51, comma 2, lettere *c*) e *d*) è consentita l'utilizzazione a fini di richiamo del piccione domestico.

TITOLO VI

GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA E MODALITÀ DI PRELIEVO
DEGLI UNGULATI

Capo I

REGOLE GENERALI PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA
DEGLI UNGULATI

Art. 64.

*Organizzazione della gestione
(articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)*

1. La gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio di cui all'art. 6-*bis* della l.r. 3/1994 tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette.

2. Nel caso di aree protette o istituti faunistici a cavallo tra due comprensori la gestione avviene di concerto tra i medesimi.

Art. 65.

*Monitoraggio degli ungulati (art. 9 della l.r. 10/2016,
art. 13-quater della l.r. 3/1994)*

1. La competente struttura della Giunta regionale indica in apposite linee guida le modalità per il monitoraggio degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti faunistici e dai responsabili delle aree protette.

2. I dati relativi al monitoraggio sono inseriti sul SIFV di cui all'art. 96. Gli ATC si dotano di sistemi «web-gis» di raccolta, gestione e comunicazione dei dati informatizzati compatibili con il SIFV e che garantiscano l'accesso agli uffici regionali.

3. Fino alla predisposizione del sistema informativo i dati devono essere inviati con le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale su specifiche schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Gli ATC organizzano la raccolta dei dati di censimento, monitoraggio e prelievo in modo omogeneo da parte dei cacciatori iscritti, raccogliendoli per unità di gestione.

Art. 66.

*Gestione degli ungulati nelle aree vocate
(art. 6 della l.r. 10/2016)*

1. Gli ATC ed i soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette per la predisposizione della proposta di piano annuale di gestione degli ungulati di cui all'art. 6, comma 2 della l.r. 10/2016, relativa al territorio di propria competenza, possono instaurare forme di collaborazione nelle fasi di monitoraggio e redazione dei rispettivi piani. L'ATC raccoglie i piani di ciascuna unità di gestione per la loro organizzazione ed omogeneizzazione a livello di comprensorio.

2. Il piano annuale di gestione ungulati del comprensorio è costituito, per ciascuna specie, dalle seguenti parti:

a) stima della consistenza e struttura delle popolazioni presenti nel comprensorio;

b) ripartizione ed analisi dei danni, suddivisi tra richiesti, periziati e liquidati, del periodo precedente riferiti a ciascuna coltura danneggiata;

c) quantificazione e ripartizione delle diverse misure di prevenzione poste in essere;

d) ripartizione complessiva del prelievo effettuato nella stagione precedente e relazione con i piani assegnati;

e) piano di prelievo, caccia e/o controllo, per ciascuna unità di gestione e sua ripartizione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riassunte, per ciascuna unità di gestione, in schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale. Le informazioni cartografi che sono prodotte in formato digitale shp.

4. La proposta di piano del comprensorio è predisposta dall'ATC, sentiti i responsabili dei distretti ed trasmessa alla Giunta regionale che la approva nei successivi novanta giorni, previo parere dell'ISPRA.



5. La competente struttura della Giunta regionale esamina la proposta di piano del comprensorio, anche avvalendosi dell'osservatorio per la fauna e l'attività venatoria di cui all'art. 10 della l.r. 3/1994, e ne valuta la rispondenza con le linee guida di cui all'art. 65 anche attraverso specifici incontri tecnici con l'ATC e i rappresentanti delle unità di gestione. La competente struttura della Giunta regionale può chiedere integrazioni e modifiche finalizzate alla migliore gestione delle popolazioni, dell'attività di prelievo e della prevenzione dei danni.

Art. 67.

*Gestione degli ungulati nelle aree non vocate
(art. 4 della l.r. 10/2016)*

1. La competente struttura della Giunta regionale anche avvalendosi dell'osservatorio di cui all'art. 10 della l.r. 3/1994, sentiti gli ATC, provvede annualmente entro il 30 aprile a predisporre la proposta di piano di prelievo per ciascuna specie per le aree non vocate incluse nel comprensorio sulla base dei dati di prelievo e di monitoraggio comunicati dagli ATC e dai rappresentanti delle unità di gestione in esse incluse.

2. L'attuazione degli interventi di prelievo nelle aree non vocate per gli ungulati è organizzata dai soggetti gestori delle unità di gestione incluse.

3. Per ciascun comprensorio le attività di consegna dei contrassegni e di consegna e ritiro delle schede di prelievo o la gestione dei sistemi di teleprenotazione sono svolte dall'ATC. Il possesso del contrassegno e della relativa scheda di prelievo rappresentano condizione indispensabile per attuare gli abbattimenti. Il soggetto gestore provvede ad organizzare il prelievo fornendo ai cacciatori i contrassegni inamovibili validi per tutte le specie da apporsi senza ritardo sui capi abbattuti e attivando rapide forme di raccolta dei dati di prelievo, sulla base delle indicazioni fornite dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Durante i periodi riservati al prelievo selettivo il soggetto gestore di ciascuna unità di gestione definisce e ripartisce tra i cacciatori i settori di prelievo nei quali attuare gli abbattimenti, garantendone l'accesso nei periodi previsti dal calendario venatorio o dagli atti specifici di pianificazione dei prelievi, di norma mediante l'utilizzo di sistemi telefonici ed informatici di prenotazione delle uscite.

5. Per il prelievo del cinghiale la tecnica della girata, la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca, sono attuabili nei periodi e negli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio. Per l'applicazione della girata i partecipanti non possono essere superiori a dieci compreso il conduttore di limiere abilitato.

6. I cacciatori di ungulati nelle attività di cui al comma 5 e nelle aree non vocate debbono indossare obbligatoriamente indumenti ad alta visibilità.

7. Gli ATC possono richiedere ai cacciatori esercitanti il prelievo selettivo nelle aree non vocate la disponibilità a svolgere attività di monitoraggio, anche nelle aree vocate. Il mancato svolgimento delle attività suddette e la mancata riconsegna delle schede di abbattimento compilate, può comportare l'esclusione o la riduzione del numero di contrassegni consegnati al cacciatore nell'annata successiva.

8. Il prelievo nelle aree non vocate è eseguito a scalare ed esclude l'assegnazione diretta al cacciatore della classe di sesso ed età almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano di prelievo.

9. Il prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate di dimensioni inferiori ai 30 ettari, intercluse nelle aree vocate, è riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto e al conduttore del fondo se abilitato.

Art. 68.

Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016, art. 12 della l.r. 3/1994)

1. Per la gestione faunistico venatoria degli ungulati il comitato di gestione dell'ATC svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccoglie e organizza le proposte di piano annuale e i dati relativi alle popolazioni di ungulati presenti nel comprensorio, redige la proposta di piano annuale di gestione ungulati per le aree vocate del comprensorio e la invia alla competente struttura della Giunta regionale;

b) individua i distretti e organizza, per ciascuna specie, censimenti o stime annuali delle popolazioni anche utilizzando i cacciatori iscritti agli ATC;

c) individua un responsabile per ciascuna unità di gestione di propria competenza per ciascuna specie per l'organizzazione del monitoraggio e del prelievo;

d) assegna ad ogni distretto di gestione posto in area vocata un numero adeguato di cacciatori iscritti all'ATC, abilitati alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia in braccata al cinghiale e ripartisce fra ciascuna unità di gestione posta in area vocata i capi abbattibili individuati nei piani di prelievo, suddivisi, per cervidi e bovidi, per specie e classe di età, provvedendo, qualora risulti necessario, alla formazione di graduatorie per l'assegnazione delle sottozone di prelievo;


e) assegna i cacciatori alle unità di gestione non conservative;

f) individua, per le aree vocate, le modalità e la localizzazione dei prelievi, individua altresì i settori di prelievo nelle aree non vocate, organizzandoli entro le unità di gestione non conservative;

g) stabilisce l'ammontare del contributo da pagare, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale, per la partecipazione alla caccia di selezione a cervidi e bovidi e alla caccia al cinghiale, da parte dei cacciatori iscritti ai distretti delle aree vocate e dei non iscritti all'ATC;

h) cura la consegna dei contrassegni inamovibili da porre sui capi abbattuti, l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi prelevati e le modalità di comunicazione e controllo delle uscite di caccia. Per la caccia al cinghiale in area vocata, l'organizzazione dei punti di raccolta è di norma affidata alle singole squadre. Su indicazione della competente struttura della Giunta regionale raccoglie campioni biologici ed altri dati sui capi abbattuti o comunque pervenuti;

i) inserisce nel SIFV dei dati di censimento e prelievo;



l) inserisce mensilmente nel SIFV i dati georeferenziati relativi ai danni periziati nonché i dati relativi alle opere di prevenzione dei danni predisposte;

m) inserisce nel SIFV i dati geo-referenziati relativi alla suddivisione del territorio dell'ATC nelle diverse unità di gestione, distretti e istituti di competenza, per ciascuna specie di ungulati presenti e, per il cinghiale, la suddivisione in aree di braccata delle aree vocate;

n) fissa, per ogni distretto posto in area vocata, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati;

o) destina, fissando le procedure relative, la vendita della quota di cervidi e bovini abbattibili con la caccia di selezione nelle aree vocate, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. Nel caso di non completamento della quota suddetta prima dell'inizio della stagione di caccia, assegna comunque i capi in avanzo ai cacciatori del distretto. Analogamente dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attività di caccia in braccata delle squadre e di selezione;

p) adempie agli obblighi relativi alla gestione delle carni.

Art. 69.

Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico - venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016; articoli 20 e 21 l.r. 3/1994)

1. Le aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie, o loro porzioni, ricadenti in area vocata, costituiscono ciascuna singole unità di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In esse i censimenti e il prelievo degli ungulati sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell'autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida di cui all'art. 65.

2. Il titolare provvede ad inserire nel SIFV o ad inviare con le modalità stabilite dalla struttura competente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno i dati di censimento, i risultati di prelievo dell'annata precedente e la proposta di piano per l'annata venatoria successiva, compilando gli specifici campi del modello informatizzato.

3. I risultati di prelievo relativi all'area non vocata debbono essere comunicati entro il secondo giorno del mese successivo. Il mancato invio del piano di prelievo e delle informazioni richieste, entro il termine stabiliti possono comportare la sospensione del piano annuale e la mancata approvazione del piano di gestione degli ungulati.

4. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie il prelievo selettivo può essere eseguito da cacciatori muniti di abilitazione per la specie di riferimento anche conseguita in altre Regioni o da cacciatori accompagnati da cacciatore abilitato.

5. Gli ungulati abbattuti all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie devono essere registrati e bollati con corrispondenti con-

trassegni numerati inamovibili senza ritardo. Tali contrassegni sono predisposti dall'azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale ad eccezione di quelli relativi alla caccia di selezione al cinghiale che sono ritirati presso l'ATC.

6. Nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agrituristico venatorie, o in loro porzione, che ricadano in area vocata, durante i periodi consentiti dal calendario venatorio, la caccia al cinghiale può essere esercitata sia in forma singola che in girata e braccata.

7. Il titolare della azienda agrituristico venatoria situata in area vocata organizza il prelievo del cinghiale in braccata attraverso le squadre di caccia operanti nei distretti limitrofi o confinanti, proponendo all'ATC le giornate, le modalità ed il numero dei partecipanti per ciascuna giornata. In assenza di collaborazione o accordo da parte dell'ATC o delle squadre individuate dal titolare, questi può organizzare direttamente il prelievo. La stessa procedura si applica per la caccia di selezione su cervidi e bovini in area vocata, sostituendo le squadre con i cacciatori di selezione assegnati al distretto.

Art. 70.

Recupero dei capi feriti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Fermo restando che i capi feriti in azione di caccia possono essere recuperati anche dai cacciatori stessi con i propri mezzi, il comitato di gestione dell'ATC organizza forme di recupero dei capi feriti avvalendosi dei conduttori cani da traccia abilitati, iscritti negli albi di cui all'art. 72, comma 1, lettera e).

2. Durante le operazioni di recupero i conduttori di cani da traccia utilizzano cani qualificati in prove di lavoro riconosciute dall'ENCI, in possesso di certificazione valida, e possono utilizzare armi con o senza ottica di puntamento.

3. Il conduttore del cane da traccia, in presenza di personale di vigilanza dell'istituto o con il suo consenso, può effettuare il recupero anche all'interno di aree a gestione privata o poste in divieto di caccia. Il recupero può altresì essere effettuato dal conduttore abilitato, purché accompagnato o sotto il coordinamento del personale della polizia provinciale, nelle aree cacciabili nei giorni e orari di divieto.

4. Gli ungulati feriti ritrovati nel territorio regionale possono essere abbattuti da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1 e rientrano nel conteggio dei piani di prelievo annuali. Gli ATC dispongono dei capi abbattuti in tali circostanze.

Art. 71.

Verifiche sui capi abbattuti (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Gli ATC stabiliscono forme, modi e tempi per le verifiche dei capi abbattuti.

2. Per la verifica degli abbattimenti, lo svolgimento di particolari programmi di ricerca o per la realizzazione di mostre dei trofei, su richiesta della Regione o del comitato di gestione dell'ATC, il cacciatore è tenuto a presentare



il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta individuati dal comitato stesso per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

3. Per il monitoraggio sanitario, i responsabili dei distretti e delle altre unità di gestione pubbliche o private devono collaborare, ove richiesto, con le Aziende USL con le modalità stabilite dalle competenti strutture della Giunta regionale.

4. La mancata collaborazione agli obblighi di cui al comma 3 da parte dei responsabili dei distretti comporta l'immediata sospensione dei piani di prelievo autorizzati su segnalazione dell'Azienda USL.

Capo II

CACCIA AL CINGHIALE

Art. 72.

Requisiti per l'esercizio della caccia al cinghiale (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata:

a) i cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all'art. 29, della l.r. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;

b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;

c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata;

d) i conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata;

e) i conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attività di recupero.

2. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in selezione i cacciatori abilitati al prelievo selettivo sulla specie cinghiale.

3. Nel calendario venatorio può essere disciplinato il prelievo del cinghiale in forma singola in aree non vocate, da parte di cacciatori in possesso dei contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti, consegnati dall'ATC.

4. La struttura competente della Giunta regionale, con specifico provvedimento può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in regioni diverse dalla Toscana previa verifica dell'equipollenza del titolo posseduto.

5. La struttura competente della Giunta regionale organizza e gestisce l'albo regionale inserito nel SIFV nel quale, per ogni cacciatore sono registrate le abilitazioni possedute.

6. I cacciatori in possesso delle abilitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati ai cacciatori di cui all'art. 37, comma 4 della l.r. 3/1994, per la specie di riferimento.

Art. 73.

Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (art. 4 della l.r. 10/2016)

1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC è esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Il calendario venatorio può altresì fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.

2. L'ATC può differenziare, prima dell'inizio della stagione venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma 1 nei diversi distretti, in funzione di particolari e motivate esigenze.

3. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti all'apposito registro regionale e nei registri dell'ATC. L'ATC provvede, prima dell'inizio della stagione di caccia, ad assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla relativa squadra di caccia al cinghiale in braccata utilizzando il SIFV.

4. La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno trenta iscritti. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Ogni squadra può essere iscritta ad un solo ATC. Presso ogni ATC è istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale, che viene annualmente aggiornato con le iscrizioni dei cacciatori alle squadre esistenti.

5. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno diciotto cacciatori, tra ospiti ed iscritti alla squadra. Tale numero può raggiungersi anche con la somma di cacciatori afferenti a due o più squadre che svolgono insieme la braccata. Il numero dei cacciatori ospiti deve essere comunque inferiore alla metà dei cacciatori presenti alla braccata.

6. Alle braccate al cinghiale possono partecipare, in qualità di ospiti, anche cacciatori iscritti all'ATC non in possesso dei requisiti di cui all'art. 72 e non iscritti alla squadra, e cacciatori in mobilità.

7. Entro il 31 maggio di ogni anno i responsabili delle squadre fanno domanda all'ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l'elenco dei cacciatori iscritti alla squadra e il distretto e le aree di battuta nelle quali intendono cacciare.


8. L'ATC assegna le aree di caccia secondo i seguenti metodi: sorteggio giornaliero, rotazione programmata o assegnazione diretta. L'eventuale assegnazione diretta alle squadre, che presuppone l'accordo della maggioranza dei cacciatori iscritti, può avere una durata massima di cinque anni.

9. L'ATC può revocare l'assegnazione diretta, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione del piano annuale di gestione del distretto;

b) aumento dei danni rispetto all'anno precedente;

c) eventuale variazione dei confini dell'area vocata oggetto di assegnazione.



10. Nella caccia in braccata al cinghiale sono utilizzabili:

a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;

b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne;

c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;

d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza.

11. Nella caccia di selezione al cinghiale sono utilizzabili le armi di cui al comma 10, lettere b) munite di ottica e c).

12. I partecipanti alla caccia al cinghiale in braccata non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i braccieri possono portare cartucce caricate a salve.

13. Il responsabile della braccata deve compilare, prima dell'inizio della braccata, la scheda delle presenze, e a fine braccata la scheda contenente i capi abbattuti e quelli avvistati e non abbattuti. Le schede rilasciate dall'ATC devono essere riconsegnate all'ATC stesso entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia. Tali procedure sono sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili.

14. Il numero delle squadre iscritte nel registro dell'ATC non può essere superiore al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

15. Le squadre di cui al comma 4, in accordo con le amministrazioni comunali competenti, con l'ATC di riferimento e con gli agricoltori operanti nelle aree limitrofe, possono realizzare interventi di miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero dei terreni agricoli incolti.

Capo III

PRELIEVO SELETTIVO DEGLI ALTRI UNGULATI

Art. 74.

Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi è esercitata, salvo quanto previsto all'art. 67 per il territorio a caccia programmata e all'art. 69 per gli istituti privati, dai cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.

2. La caccia di selezione nelle aree vocate è esercitata esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.

Art. 75.

Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (art. 6 della l.r. 10/2016)

1. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono iscriversi ed effettuare la caccia di selezione ad un solo distretto posto in area vocata, per ciascuna specie e per ciascun ATC nel quale sono iscritti, sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC.

2. Gli ATC prevedono nei propri disciplinari le modalità di accesso ai distretti di propria competenza, e le attività obbligatorie necessarie per esercitare la gestione venatoria di ciascuna specie. Gli ATC possono sospendere l'accesso ai distretti a cacciatori che abbiano commesso irregolarità nella gestione, ai sensi di quanto previsto da specifico disciplinare approvato dal comitato di gestione.

3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo.

4. Il comitato di gestione destina la cessione dei diritti di caccia di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. I capi che non sono stati ceduti all'inizio del periodo di prelievo annuale, devono comunque essere ripartiti tra i cacciatori del distretto.

5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

6. Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi:

a) capriolo calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;

b) muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;

c) daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri;

d) cervo calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi di pollice;

e) cinghiale calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri.

7. È altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.



8. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dall'ATC, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento.

9. L'ATC dispone le modalità di prenotazione e comunicazione delle uscite di caccia, dell'utilizzo dei punti e percorsi di tiro e dei settori di prelievo, di raccolta e comunicazione dei dati relativi alle uscite e di controllo dei capi abbattuti.

10. Con riferimento al recupero dei capi feriti e alle verifiche sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 70 e 71.

Capo IV

GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL CERVO APPENNINICO

Art. 76.

Finalità (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico ha come scopo la conservazione nel tempo della specie nelle aree ad essa vocate nonché il mantenimento delle caratteristiche naturali delle popolazioni in termini di struttura demografica.

2. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico si realizza attraverso programmi e metodi che considerano in modo unitario le popolazioni, nonostante le suddivisioni amministrative e gestionali del territorio dalle stesse occupato.

Art. 77.

Comprensorio e organi di gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Per ciascuna popolazione presente sul territorio appenninico viene individuato un comprensorio geografico e amministrativo di gestione sulla base dell'areale distributivo complessivo della popolazione stessa ed eventuali sub-comprensori.

2. I confini dei comprensori di applicazione della gestione del cervo appenninico sono definiti dalla Regione tenendo conto delle indicazioni della commissione tecnica.

3. I comprensori sono suddivisi in sub-comprensori a loro volta divisi in unità di gestione, Distretti, Istituti faunistici, aree protette, che rappresentano la base minima territoriale per una razionale attività gestionale compreso il prelievo. Le unità di gestione sono di tipo conservativo o non conservativo.

4. Le Unità di Gestione non conservative rappresentano la suddivisione, per gli scopi gestionali, delle aree non vocate per la specie, definite dalla Regione. In esse si applicano le attività e procedure previste all'art. 67.

5. Per ciascun comprensorio vengono individuate una commissione di coordinamento e una commissione tecnica.

Art. 78.

Commissione di coordinamento (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La commissione di coordinamento viene nominata con atto della competente struttura della Giunta regionale. Nella commissione di coordinamento sono rappresentate le Regioni, gli enti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) inclusi nel territorio, gli ATC interessati territorialmente e l'ISPRA.

2. La commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e può richiedere, quando ne ravvisi la necessità, la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La commissione inoltre può chiedere alle organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attività agricole.

3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti:

a) fornire alla commissione tecnica gli indirizzi per la predisposizione del piano poliennale di gestione tenuto conto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione regionali;

b) adottare il piano poliennale di gestione che viene recepito dalle regioni nei propri atti di pianificazione faunistica.

Art. 79.

Commissione tecnica (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La commissione tecnica è composta da tecnici faunistici nominati rispettivamente dalla competente struttura della Giunta regionale e dall'ATC ricadente nel comprensorio di gestione, anche con riferimento a ciascuna seduta. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione può nominare un proprio tecnico.

2. I tecnici faunistici di cui al comma 1, sono nominati tenendo conto delle indicazioni dell'ISPRA sui requisiti professionali minimi che devono essere posseduti dai componenti delle commissioni tecniche per la gestione del cervo.

3. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attività previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all'elaborazione dei dati.


4. La commissione tecnica ha il compito di:

a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione;

b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato dalla competente struttura della Giunta regionale;

c) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione;

d) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;



e) consegnare alla commissione di coordinamento una relazione annuale sull'attività svolta, sugli obiettivi raggiunti e sulle problematiche riscontrate.

Art. 80.

Strumenti di gestione delle popolazioni (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Gli strumenti di gestione delle popolazioni di cervo appenninico sono il piano poliennale di gestione e il programma annuale operativo.

2. Il piano poliennale di gestione è lo strumento di programmazione per la gestione faunistico venatoria nell'ambito di ciascun comprensorio.

3. Il programma annuale operativo è lo strumento che indica le attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano poliennale di gestione.

Art. 81.

Piano poliennale di gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La gestione faunistico venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un piano poliennale di gestione.

2. Nel piano poliennale di gestione sono definiti:

a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla gestione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;

b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;

c) l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria nel comprensorio tenuto conto delle norme e dei regolamenti regionali e delle finalità di ciascuna unità di gestione.

Art. 82.

Programma annuale operativo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. La commissione tecnica, sulla base dei contenuti del piano poliennale di gestione e della relazione annuale relativa all'attività svolta, tenuto conto degli obiettivi raggiunti e delle problematiche riscontrate, propone il programma annuale operativo.

2. Il programma annuale operativo contiene:

a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento dell'areale riproduttivo e annuale della popolazione;

b) l'individuazione dei sub-comprensori, e delle unità di gestione in essi ricadenti;

c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;

d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;

e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti l'impatto della specie sulle attività antropiche ivi compresi i dati relativi agli incidenti stradali;

f) l'organizzazione della gestione faunistico venatoria dei sub-comprensori e delle unità di gestione;

g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;

h) il piano di prelievo;

i) gli eventuali interventi di cattura.

3. Nel programma annuale operativo vengono individuati, d'intesa con gli ATC, i soggetti responsabili del le attività previste nonché, sono definite le modalità e i tempi per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 83.

Organizzazione del prelievo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico è effettuato attraverso il prelievo selettivo ed è organizzato in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.

2. Il prelievo è ripartito nei sub-comprensori e nelle unità di gestione in funzione delle esigenze gestionali.

3. Il prelievo è organizzato e ripartito, tenuto conto dell'unitarietà del comprensorio, tra i diversi sub-comprensori e le singole Unità di Gestione sulla base della superficie e della consistenza numerica di cervi presente e della vocazione di ciascuna unità di gestione.

4. Nell'ambito di ciascun ATC, sono da questo individuati punti di raccolta e controllo finalizzati agli accertamenti della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto e ai rilevamenti biometrici e sanitari. Nei punti di controllo operano rilevatori biometrici addetti al controllo dei capi abbattuti.

5. La gestione faunistico venatoria si basa sull'attività dei cacciatori di cervo abilitati e iscritti ai distretti presenti nel comprensorio.

6. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo appenninico può iscriversi ad un solo comprensorio regionale.


7. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il comprensorio, un contributo commisurato alle spese di gestione ed di organizzazione.

Art. 84.

Assegnazione dei prelievi nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. L'assegnazione di una quota di capi da prelevare alle aziende faunistico venatorie e alle aziende agriturismo venatorie rientra nel piano di prelievo del comprensorio in cui ricade l'azienda ed è subordinata allo svolgimento di tutte le attività di gestione previste per il distretto stesso come censimenti, miglioramenti ambientali, verifica dei capi abbattuti.

2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel comprensorio di gestione.



Art. 85.

Modalità di prelievo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)

1. Il prelievo dei soggetti previsti dal programma annuale operativo può essere eseguito esclusivamente con fucile a colpo singolo o a ripetizione manuale con una o più canne rigate avente calibro non inferiore ai 7 millimetri, o 270 millesimi di pollice dotato di ottica di puntamento.

TITOLO VII

ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO E ALTRE ABILITAZIONI

Capo I

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO E AL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI

Art. 86.

Presentazione delle domande per gli esami di abilitazioni (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di cui all'art. 29 della l.r. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti o domiciliati in Toscana. Per partecipare agli esami di abilitazione alla caccia di selezione di cui all'art. 28-quater della l.r. 3/1994 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia. La domanda di partecipazione agli esami è indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana. Alla domanda è allegata copia di un documento valido di identità in corso di validità. Nella domanda di partecipazione il richiedente può scegliere la sede territoriale ove sostenere l'esame.

2. La domanda è recapitata per posta raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata (PEC) o mediante il sistema APACI della Regione Toscana oppure presentata a mano presso la sede territoriale di riferimento. Per l'invio con modalità digitale deve essere predisposto un file in formato pdf dell'istanza sottoscritta in forma autografa, alla quale deve essere apposta la marca da bollo. In caso di invio mediante posta raccomandata deve essere specificato sulla busta: contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie, negli altri casi di invio l'oggetto deve sempre riportare: «contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie».

3. Sono accettate tutte le domande pervenute entro la data di pubblicazione dell'esame sul sito web regionale. Le domande pervenute successivamente a tale data sono considerate valide per la sessione successiva.

4. Le domande possono essere raccolte anche da gli ATC o dalle associazioni venatorie e da questi successivamente trasmesse, con le modalità di invio di cui al comma 2, alla competente struttura della Giunta regionale, con lettera di accompagnamento ed elenco dei richiedenti in cartaceo e formato elettronico.

5. Non è considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa rispetto a quella presente sul sito web della Regione Toscana o presentata con modalità diverse da quelle previste dal comma 2.

Art. 87.

Comunicazione della sessione d'esame (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. La comunicazione della data, dell'orario e della sede degli esami avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell'esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame. In caso di ritardo del candidato è a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale è stato convocato.

Art. 88.

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 29 della l.r. 3/1994)

1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria sono le seguenti:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili su schede iconografiche che approvate dalla competente struttura della Giunta regionale;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole;
- e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio;
- f) norme per la caccia al cinghiale in braccata.


Art. 89.

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 29 della l.r. 3/1994)

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'art. 88, comma 1, lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o più errori su venticinque domande il candidato non risulta abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. Nella prova orale con prova pratica deve essere dimostrata la capacità di riconoscimento delle specie selvatiche e dell'uso delle armi.

2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estrandoli a sorte tra quelli approvati con atto della competente struttura della Giunta regionale.

3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.



4. In caso di esito negativo dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.

5. La Regione assicura l'inizio di almeno una sessione di esame entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 90.

Materie di esame per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti:

- a) caratteristiche delle specie ungulate;
- b) concetti di ecologia applicata;
- c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni;
- d) riqualificazione ambientale e faunistica;
- e) ecologia;
- f) criteri per il riconoscimento in natura (sesso e classi di età);
- g) monitoraggio;
- h) pianificazione del prelievo;
- i) ispezione dei capi abbattuti;
- l) tecniche di prelievo e balistica;
- m) recupero dei capi feriti con i cani da traccia;
- n) trattamento dei capi abbattuti;
- o) normativa di riferimento.

Art. 91.

Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. L'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta, una prova orale nelle materie di cui all'art. 90 e una prova pratica. La prova scritta è a quiz a risposta multipla.

2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di età delle specie per cui è stata superata la prova scritta.

3. La prova pratica consiste nello svolgimento di una prova di maneggio dell'arma e di tiro effettuata presso una sede del Tiro a Segno Nazionale alla presenza di un Istruttore di Tiro che rilascia specifica certificazione. La prova di tiro, effettuata utilizzando una carabina munita di ottica dei calibri consentiti per il prelievo selettivo, è superata se almeno quattro colpi su cinque sparati da una distanza di 100 metri risultano entro un cerchio di 15 centimetri di diametro preso come bersaglio di riferimento. Il colpo tangente alla riga, che indica il cerchio di 15 centimetri di diametro è comunque considerato valido. Per l'uso dell'arco la prova di tiro è effettuata e certificata da un istruttore di tiro abilitato, previo lo svolgimento di una prova di tiro sul campo da una distanza non inferiore

a metri 30 per il compound e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro.

4. La prova scritta dell'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo del capriolo verte su venticinque quiz di cui venti di carattere generale e cinque specifiche sulla specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi un massimo di cinque errori. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.

5. Il superamento dell'esame di abilitazione alla specie capriolo è obbligatorio per conseguire l'abilitazione al daino e al muflone.

6. L'abilitazione per daino o muflone è conseguita con il superamento di un esame semplificato comprendente una prova scritta che consiste in cinque domande per specie con massimo un errore e una prova orale per ciascuna specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

7. La prova scritta per l'abilitazione al prelievo selettivo del cervo, fermo restando l'obbligo del possesso di abilitazione al capriolo, consiste in un quiz a risposta multipla su venticinque domande specifiche per la specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi un massimo di cinque errori: con sei errori il candidato non è abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.

8. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.

9. In caso di esito negativo dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.


Art. 92.

Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. Per l'esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell'art. 90. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi: con tre errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.

2. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 per l'accesso all'esame di abilitazione è necessario, aver partecipato ad un corso di tre ore con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle Associazioni venatorie, agricole e ambientali.

3. I corsi di cui al comma 2 sono autorizzati dalla Regione su richiesta dell'ATC o delle Associazioni venatorie, agricole e ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso di dieci giorni lavorativi rispetto all'inizio del corso, la sede, le date, gli orari,



l'elenco dei partecipanti, i docenti, le modalità di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso è comunicato alla Regione l'elenco dei partecipanti che possono accedere al successivo esame.

4. Non è necessario aver superato la prova per il capriolo per sostenere l'esame di cui al presente articolo.

5. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalle province e/o iscritti al registro regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono richieste solo una prova scritta e una prova di tiro da svolgersi con le modalità di cui all'art. 91, comma 3.

6. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi è richiesta solo la prova scritta.

7. In caso di esito negativo dell'esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.

8. L'abilitazione acquisita è valida su tutto il territorio regionale, comprendente sia le aree vocate che le aree non vocate alla specie.

Art. 93.

Assenze, esiti degli esami e attestato d'idoneità (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994)

1. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione di cui agli articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994 devono ripresentare una nuova domanda.

2. Ai candidati convocati all'esame orale è concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilità di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato è considerata come prova non superata.

3. Gli esiti degli esami di abilitazione sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove e tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana.

4. L'attestato di idoneità è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato può essere oggetto di delega.

Capo II

ALTRE ABILITAZIONI

Art. 94.

Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica (art. 37 l.r.3/1994)

1. Il corso di abilitazione al controllo ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994 delle specie volpe minilepre, coniglio selvatico, corvidi, nutria, cinghiale, colombo di città, tortora orientale dal collare, storno, è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza

sull'argomento e si articola in diciotto ore di lezione, suddivisibili in nove ore per le specie ornitiche e nove per i mammiferi. La frequenza al corso è obbligatoria.

2. Le materie oggetto del corso sono definite con delibera della Giunta regionale.

3. Per il conseguimento dell'abilitazione per controllo l'istanza di partecipazione al corso è presentata al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.

4. Nella domanda di partecipazione il richiedente deve scegliere la sede territoriale ove frequentare il corso.

5. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e istituti scientifici o organismi pubblici.

6. L'abilitazione si ottiene partecipando al 100 per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale può presenziare un funzionario regionale individuato tra quelli nominati con atto della competente struttura della Giunta regionale.

7. Il soggetto organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della Giunta regionale l'elenco dei partecipanti al corso e l'esito delle verifiche finali di apprendimento.

8. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con proprio atto iscrive gli abilitati nell'apposito albo.

Art. 95.

Altre abilitazioni (art. 29 l.r. 3/1994)

1. I contenuti e le modalità dei corsi per l'abilitazione a conduttore di cane da traccia e a conduttore di cane da limiere, i corsi per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e le abilitazioni cinofile sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

TITOLO VIII

SISTEMA INFORMATIZZATO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE


Capo I

SISTEMA INFORMATIZZATO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

Art. 96.

Finalità e definizione del sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (art. 10 l.r. 3/1994)

1. La Regione predispone il sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV) quale piattaforma informatica di supporto finalizzata alla gestione dell'anagrafe venatoria, alla raccolta e analisi dei dati e informazioni relativi alla gestione faunistico venatoria, alla consultazione della cartografia digitale.



2. Il SIFV costituisce lo strumento per le attività dell'osservatorio regionale di cui all'art. 10 della l.r. 3/1994 e il canale informatizzato di comunicazione e consultazione dei dati da parte degli utenti e soggetti gestori.

3. Il SIFV è gestito dalla competente struttura della Giunta Regionale, è collegato con gli ATC, ed è la piattaforma web-gis sulla quale sono inserite e aggiornate le informazioni cartografiche che relative al piano faunistico venatorio regionale.

4. Confluiscono nel SIFV in particolare i seguenti dati:

a) anagrafica regionale dei cacciatori, con indicazione per ciascuno dei dati anagrafici, degli ATC utilizzati, delle abilitazioni ed autorizzazioni possedute, dei distretti/squadre di iscrizione;

b) modulistica in formato digitale per ciascuna procedura di autorizzazione/rinnovo/invio dati;

c) cartografia consultabile degli ATC, degli istituti faunistici, del catasto degli appostamenti fissi di caccia, della vocazione faunistica del territorio, dei distretti/suunità di gestione;

d) monitoraggio della stima, consistenza e distribuzione delle popolazioni faunistiche;

e) piani annuali di prelievo faunistico e di controllo delle aree di gestione e degli istituti privati;

f) entità e distribuzione geografica dei prelievi faunistici, delle catture e delle immissioni, articolate per istituti/unità di gestione venatoria;

g) entità dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e alle infrastrutture e misure di prevenzione adottate, possibilmente georeferenziati;

h) catasto georeferenziato delle collisioni con fauna selvatica;

i) strumenti di comunicazione di uscita/rientro degli interventi di prelievo venatorio e controllo faunistico e dati relativi al loro esito.

5. I dati cartografici relativi di cui al comma 4 sono pubblicati e consultabili sul portale webgis Geoscopio della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/-/geoscopio).

6. Le modalità di implementazione e di aggiornamento del SIFV sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

7. La Regione, in accordo con gli ATC, promuove l'implementazione dei contenuti del SIFV di cui al comma 1 del presente articolo, favorendone l'integrazione con analoghi strumenti degli ATC.

8. La Regione in accordo con gli ATC predispone le modalità di accesso via web alle informazioni e le possibilità di inserimento dati da parte di ciascun utente attraverso sistemi di autenticazione mediante specifiche password, differenziati per ruoli o compiti operativi, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e dai provvedimenti dell'autorità garante per la protezione dei dati personali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97.

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Al termine del periodo di vigenza della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994) le disposizioni del titolo VI continuano ad applicarsi per quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli 28-bis e 28-ter della l.r. 3/1994.

2. Fino all'approvazione della delibera della Giunta regionale di cui all'art. 95 i contenuti e le modalità dei corsi sono disciplinati dalla delibera di Giunta regionale n. 1075 del 2 novembre 2016.

3. In via di prima applicazione, la struttura della Giunta regionale competente diffida i titolari di autorizzazioni per appostamenti, decaduti nel corso della stagione venatoria 2017/2018 per non aver rispettato il termine di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e ancora non riassegnati, a provvedere al pagamento, entro sessanta giorni, della tassa di concessione per la stagione venatoria 2017/2018, maggiorata da un importo corrispondente alla sanzione amministrativa di cui all'art. 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994.

Art. 98.


Abrogazioni

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») è abrogato data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 99.

Disapplicazione dei regolamenti provinciali

Ai sensi dell'art. 111 della legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005) dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere applicazione i regolamenti provinciali in materia faunistico venatoria.



Art. 100.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 settembre 2017

ROSSI

17R00425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2017, n. 49/R.

Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 13 settembre 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis)

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e in particolare l'art. 7;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 25 maggio 2017;

Visto il parere delle competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 12 giugno 2017, n. 624;

Visto il parere favorevole, con osservazioni, espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta del 27 luglio 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 933;

Considerato quanto segue:

1. la l.r. 45/2007 è stata oggetto di modifiche a seguito del riordino delle funzioni amministrative attuato con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56); al fine di adeguare i contenuti del regolamento di attuazione alle nuove disposizioni della legge le norme regolamentari vigenti sono aggiornate;

2. al fine di garantire adeguate conoscenze e capacità professionali sono stati modificati i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) tenendo conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della vigente normativa;

3. i requisiti del tempo lavoro e del reddito da lavoro sono stati aggiornati per tener conto dell'attuale quadro normativo nazionale;

4. al fine di disciplinare nell'ambito dell'organizzazione della Regione i controlli sulla permanenza dei requisiti degli imprenditori agricoli professionali sono previste specifiche disposizioni;

5. viene modificata la disciplina della procedura conciliativa in caso di esito negativo dei controlli, al fine di semplificarla tenendo conto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

6. tenuto conto delle numerose modifiche da apportare al vigente testo regolamentare è opportuno, nel rispetto dei principi di qualità della normazione, abrogare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e approvare un nuovo regolamento;


7. di accogliere il parere della seconda Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.

Si approva
il presente regolamento:

Art. 1.

Oggetto (art. 7 della l.r. 45/2007)

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione del Capo II della legge regionale luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), di seguito denominata legge regionale.



Art. 2.

Ambito di applicazione (art. 7 della l.r. 45/2007)

1. La qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è attribuita ai sensi della legge regionale e del presente regolamento con riferimento alle imprese agricole che hanno almeno una propria unità tecnico-economica (UTE), di cui all'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) ubicata in Toscana.

Art. 3.

Requisito della capacità professionale (art. 7, comma 1, lettera a) della l.r. 45/2007)

1. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali dell'imprenditore agricolo è riconosciuto d'ufficio oppure accertato tramite esame.

2. La capacità è riconosciuta d'ufficio quando ricorre uno dei seguenti requisiti:

a) possesso di diploma di laurea di primo livello o magistrale, laurea specialistica, diploma di scuola media superiore in quanto idonei all'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e forestali, sezione A e B, o all'albo del collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati o all'albo del collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

b) aver esercitato per due anni l'attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, antecedentemente alla presentazione della richiesta di riconoscimento, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato, amministratore delle società di capitali e di cooperativa, anche a scopo consortile. Il possesso del requisito è comprovato mediante la documentazione di avvenuta iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura;

c) possesso della qualifica di operatore biologico, per i produttori agricoli, attestata dall'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, dopo aver superato la prevista fase di conversione almeno per una parte dell'azienda;

d) aver frequentato, non oltre i cinque anni antecedenti la presentazione della richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP di cui all'art. 5 della legge, un corso di formazione erogato da un'agenzia formativa accreditata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore di lezioni/esercitazioni pratiche, come comprovato dal certificato di partecipazione, oppure un corso di formazione equiparato della vigente normativa nazionale, della durata minima di 100 ore di teoria e di 40 ore lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in una azienda agricola, come comprovato dal certificato di partecipazione. Sono esonerati dall'obbligo di parte-

cipare alle lezioni/esercitazioni pratiche da svolgere in un'azienda agricola coloro che hanno esercitato per almeno un anno l'attività agricola, per un minimo di 832 ore annue, equivalenti a centoquattro giornate lavorate nel corso dell'anno, come titolare di azienda, coadiuvante familiare, lavoratore agricolo subordinato con inquadramento non inferiore a operaio qualificato.

3. Il corso di formazione di cui al comma 1, lettera d) deve avere almeno il seguente contenuto:

- a) ruolo e responsabilità dell'imprenditore agricolo;
- b) attività di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) normative fiscali e tributarie per l'agricoltura;
- d) gestione dell'organizzazione generale dell'impresa agricola;
- e) gestione delle risorse produttive;
- f) legislazione agraria e normative specifiche, i contratti agrari e il credito agrario, contratti di lavoro in agricoltura;
- g) sicurezza del lavoro in agricoltura;
- h) elementi di botanica, di agronomia e modalità di prevenzione e di difesa delle piante;
- i) elementi aziendali che concorrono alla determinazione del reddito dell'impresa agraria, i fattori produttivi e le figure economiche di riferimento;
- l) bilancio aziendale: lettura e interpretazione delle voci del bilancio di un'impresa agraria.

4. In carenza delle ipotesi di riconoscimento d'ufficio, il soggetto deve sottoporsi a un esame orale per comprovare le proprie conoscenze e competenze professionali. La commissione valuta le conoscenze generali del candidato sulle materie di cui al comma 3 e la competenza tecnica dello stesso in relazione alla propria esperienza professionale in azienda.


5. La commissione d'esame di cui al comma 4, almeno una per ufficio territoriale regionale, è nominata ai sensi della lettera k-bis), del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed è composta da tre membri effettivi e tre supplenti e si riunisce quando vi siano almeno quindici domande di esame e comunque almeno due volte l'anno, una a semestre. La competente struttura della Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della commissione.

Art. 4.

Requisito del tempo di lavoro (art. 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007)

1. Il requisito del tempo di lavoro è calcolato avendo a riferimento il tempo minimo di lavoro dedicato alle attività agricole.

2. Il parametro si ricava nel modo seguente: dato il tempo annuo complessivo di una unità lavorativa uomo (ULU), che è pari a 1.728 ore, equivalenti a 48 settimane di 36 ore lavorative, il tempo di lavoro considerato è complessivamente pari o superiore al 50 per cento di 1728 ore e cioè a 864 ore.



3. Se l'imprenditore agricolo professionale opera in una impresa ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, di seguito denominate zone svantaggiate, il requisito del tempo di lavoro considerato è pari al 25 per cento di 1728 ore e cioè a 432 ore. In tal caso è necessario che l'UTE dell'azienda ricada prevalentemente nella zona svantaggiata.

4. Qualora l'imprenditore agricolo professionale svolga attività lavorative extra-agricole che si configurano come lavoro dipendente o assimilato, il tempo di lavoro dedicato alle attività agricole deve comunque rispettare le percentuali di cui ai commi 2 e 3. Il calcolo viene fatto comparando il tempo di lavoro calcolato ai sensi del presente articolo con quello risultante dalle norme di legge o contratti applicabili e riscontrabile dalle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro.

5. Qualora l'imprenditore agricolo professionale svolga attività lavorative extra - agricole che si configurano come lavoro autonomo, la rilevazione del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole pari o superiore a 864 ore annue o 432 ore annue per le zone svantaggiate è condizione sufficiente per l'assolvimento del requisito e si prescinde dalla comparazione con le predette attività lavorative extra - agricole.

6. I criteri uniformi per l'adozione delle tabelle parametriche funzionali alla valutazione delle attività agricole sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale.

7. Il tempo di lavoro dello IAP che svolge unicamente attività di amministrazione e direzione dell'impresa agricola è pari al 20 per cento del fabbisogno lavorativo totale dell'azienda.

Art. 5.

Requisito del reddito da lavoro (art. 7, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 45/2007)

1. Il requisito del reddito da lavoro è calcolato comparando il reddito derivante dall'attività agricola con il reddito globale da lavoro, secondo quanto stabilito dalle linee guida sui controlli di cui all'art. 10.

2. Il requisito del reddito da lavoro è soddisfatto quando l'imprenditore agricolo professionale persona fisica ricava dall'attività agricola direttamente o in qualità di socio o di amministratore di società agricola almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono esclusi dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

3. Se l'imprenditore agricolo professionale opera in una impresa ricadente nelle zone soggette a vincoli naturali o a altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di cui al comma 2 è ridotta al 25 per cento. Rientra in questa casistica l'impresa la cui UTE ricade prevalentemente in zona svantaggiata.

4. Se l'imprenditore agricolo professionale opera in qualità di amministratore di una società di capitale o in una cooperativa, anche a scopo consortile, il reddito da lavoro derivante da attività agricola è costituito dalle indennità e somme ottenute all'interno della società per tale qualifica. Nel caso in cui l'amministratore sia anche socio della società di capitali e della cooperativa, anche a scopo consortile, al reddito derivante da attività agricola va sommato quello derivante dalla partecipazione alla compagine sociale.

Art. 6.

Condizioni che determinano il mantenimento dei requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro (art. 7, comma 1, lettera c) della l.r. 45/2007)

1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti del tempo di lavoro e del reddito da lavoro, l'astensione dal lavoro dell'imprenditore agricolo professionale, al verificarsi delle condizioni di seguito indicate, è equiparata alla condizione lavorativa precedente all'insorgenza della causa di astensione, per tutto il periodo in cui perdurano e comunque per un tempo complessivo non superiore a tre anni:

- a) maternità e paternità ivi compresi i profili relativi alla cura e conciliazione familiare;
- b) malattia professionale e infortunio;
- c) calamità naturali, epizootie e fitopatie, nonché distruzione fortuita dei fabbricati aziendali che impediscono il regolare svolgimento delle attività.

Art. 7.

Criteri per la verifica del requisito dell'oggetto sociale delle società agricole (art. 7, comma 1, lettera f) della l.r. 45/2007)


1. La ragione sociale o denominazione sociale della società deve necessariamente contenere la dizione «società agricola» e deve avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile.

2. Le società di persone, di capitali e le cooperative, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b) nel caso di società di capitali o cooperative, anche a scopo consortile, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

3. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore IAP a una sola società.

4. Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati a uso abitativo, nonché di terreni e di



fabbricati a uso strumentale alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Art. 8.

Modalità di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP (art. 5 della l.r. 45/2007)

1. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) mediante la dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all'art. 11 della legge regionale. La presentazione della DUA determina l'iscrizione nella specifica sezione dell'anagrafe regionale delle imprese agricole di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale.

2. La DUA contiene i seguenti elementi:

a) il titolo di studio formativo o professionale o l'esperienza professionale maturata, secondo quanto previsto dall'art. 3;

b) in quale impresa/e agricola/e il richiedente svolge la sua attività agricola direttamente, in qualità di socio o di amministratore;

c) a quale impresa agricola il richiedente apporta la qualifica di IAP in qualità di titolare, di socio o di amministratore;

d) se il richiedente svolge attività lavorativa extragricola in qualità di dipendente, di prestatore di lavoro a questo assimilato o di lavoratore autonomo. Nel caso di lavoro dipendente o assimilato deve essere dichiarato anche il monte orario prestato annualmente.

3. L'imprenditore agricolo professionale comunica all'ARTEA, tramite la DUA, la variazione inerente i dati di cui al comma 2, entro sessanta giorni dal suo verificarsi.

Art. 9.

Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP (art. 4, comma 1 della l.r. 45/2007)

1. Nella DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP il soggetto che si trova nelle condizioni di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale, compila l'apposito campo e dichiara i requisiti mancanti che devono essere realizzati entro, al massimo, i successivi ventiquattro mesi.

2. L'imprenditore agricolo professionale provvisorio, al momento del conseguimento dei requisiti e comunque entro la scadenza dei ventiquattro mesi, deve presentare una DUA di richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP a titolo definitivo.

Art. 10.

Vigilanza e controllo

(art. 7, comma 1, lettera g) della l.r. 45/2007)

1. L'ARTEA effettua il controllo sulla presentazione della prima richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP, che consiste nella verifica di quanto dichiarato nella DUA dal soggetto.

2. Il controllo sulla permanenza dei requisiti dell'imprenditore agricolo professionale è effettuato dal competente settore della Giunta regionale in base all'UTE dell'azienda. In caso di azienda con pluralità di UTE, il controllo è effettuato tenendo conto della sede legale dell'azienda o della sede di deposito del fascicolo aziendale.

3. Il competente settore della Giunta regionale registra i controlli eseguiti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole.

4. Il controllo è svolto ogni anno su un campione di IAP estratto da ARTEA. I criteri per l'estrazione del campione sono indicati con decreto del competente settore della Giunta regionale. Il controllo amministrativo ed eventualmente in loco ha come oggetto il possesso e la permanenza dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento della qualifica di IAP. Le linee guida per i controlli sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11.

Revoca e sanzioni

(art. 7, comma 1, lettera h) della l.r. 45/2007)

1. Le misure di revoca dei finanziamenti e le sanzioni dell'esclusione dalle provvidenze finanziarie sono applicate secondo quanto stabilito per i finanziamenti con fondi comunitari integrati da fondi regionali o statali, nel programma di sviluppo rurale e nei relativi atti applicativi, ovvero negli atti europei ivi richiamati, esperita la procedura conciliativa di cui all'art. 12.

Art. 12.

Procedura conciliativa

(art. 7, comma 1, lettera i) della l.r. 45/2007)

1. Qualora i controlli di cui all'art. 10 diano esito negativo, il soggetto che ha effettuato il controllo, prima di emanare il provvedimento che dà atto dell'esito negativo, comunica al soggetto controllato i motivi che ostano al riconoscimento della qualifica di IAP.

2. Il soggetto controllato, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni e controdeduzioni al settore competente della Regione Toscana.

3. Se emergono elementi nuovi che permettono il riconoscimento della qualifica di IAP, l'esito positivo è comunicato dal settore competente regionale all'interessato e ad ARTEA per l'inserimento sul sistema informativo di ARTEA.



4. Se non emergono elementi nuovi è confermato l'esito negativo. Il provvedimento finale è comunicato dal settore competente regionale all'interessato e trasmesso ad ARTEA per l'inserimento sul sistema informativo di ARTEA ai fini della cancellazione dalla sezione specifica dell'anagrafe regionale delle aziende agricole della persona fisica e della eventuale società di riferimento con effetto retroattivo.

Art. 13.

Pubblicità delle iscrizioni degli imprenditori agricoli professionali (art. 5 della l.r. 45/2007)

1. L'iscrizione dello IAP nell'anagrafe regionale delle aziende agricole che ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge regionale certifica il possesso della qualifica è pubblicizzata da ARTEA nel proprio sito internet, nonché mediante pubblicazione di elenchi nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) con periodicità semestrale.

Art. 14.

Norma transitoria

1. I corsi di formazione attestanti il requisito della capacità professionale frequentati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento costituiscono titolo valido per il riconoscimento del requisito della capacità professionale e restano validi fino al 31 dicembre 2019.

Art. 15.

Abrogazione

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 6 settembre 2017

ROSSI

17R00426

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 11 settembre 2017, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007»; 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» e 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010».

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 36 dell'11 settembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazione del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010».


1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 54/2015 «Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010».

1. L'art. 2 (Criteri e modalità di inserimento) comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è così sostituito:

«1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), sono contenuti nelle Linee guida di cui all'allegato A), C) e D), nonché negli elaborati di cui all'allegato B) della presente legge.»



Art. 3.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 26 aprile 2012 n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili».

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è così sostituita:

«*c)* dalla comunicazione relativa alle attività di edilizia libera di cui al par. 1.2.2.2 dell'appendice *A)* della legge regionale n. 1/2010.»

Art. 4.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili».

1. L'art. 4 (*Estensione della procedura abilitativa semplificata*) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

«Art. 4 (*Estensione della procedura abilitativa semplificata*). — 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 28/2011 la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata è estesa agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse con potenza nominale indicata nella tabella *A)* dell'art. 12, comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003 fino a 200 Kw.»

Art. 5.

Modifica all'art. 5 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili».

1. L'art. 5 (*Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici*) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

«Art. 5 (*Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici*). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 si applicano agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra che rispettino le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2 del decreto legislativo n. 28/2011, le prescrizioni del par. 2.2.2 dell'appendice *A)* del PIEAR vigente, nonché le seguenti condizioni:

a) siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria che va misurata tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;

b) il rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non sia inferiore ad 1/10;

c) la distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell'impianto) sia:

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali.

d) la superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi, utilizzando specie autoctone;

e) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;

f) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;

g) la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;

h) che non siano ubicati in aree e siti di cui al par. 2.2.2 dell'appendice *A)* del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell'allegato *D)* della presente legge.

2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione dell'autorizzazione unica».

3. La costruzione e l'esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell'impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica.

4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw.

Art. 6.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili».


1. L'art. 6 (*Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici*) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

«Art. 6 (*Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici*). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 si applicano agli impianti eolici di potenza nominale fino a 200 kW, che rispettino le prescrizioni contenute nel paragrafo 1.2.2.1 dell'appendice *A)* del PIEAR vigente e le seguenti condizioni:

a) che siano posti ad una distanza tra loro non inferiore a 6 volte il diametro del rotore dell'aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza non inferiore a 500 mt che deve essere misurata tra punti più vicini della proiezione sul terreno delle eliche tracciata in funzione della loro massima apertura in senso orizzontale;

b) che siano rispettati i requisiti minimi di cui al paragrafo 1.2.2.1;

c) che la dimensione massima dei generatori per impianti ≥ 60 kW ≤ 200 KW deve essere: diametro del rotore ≤ 50 m e altezza torre ≤ 60 m;



d) che la distanza minima dei generatori deve essere pari ad almeno tre volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;

e) che il lotto minimo per impianti con potenza complessiva ≥ 60 kw e fino a 200 Kw deve essere = 10000 mq;

f) che la disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;

g) che la distanza minima del generatore dalle strade deve essere:

- 1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;
- 2) 100 metri dalle strade provinciali;
- 3) 70 metri dalle strade comunali;

h) che la distanza minima del generatore deve essere 300 m dai fabbricati;

i) che la distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti;

l) che non siano ubicati in aree e siti di cui al paragrafo 1.2.2.1 dell'appendice A) del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell'allegato D) della legge regionale n. 54/2015.

2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta l'applicazione dell'autorizzazione unica.

3. La costruzione e l'esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell'impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica.

4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw».

Art. 7.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili».

1. Dopo l'art. 6 (*Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici*) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (*Disciplina per l'installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alla tabella A) dell'art. 12 comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003*).

— 1. Fatte salve le competenze in materia di legislazione esclusiva di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, al fine di conciliare e garantire le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con

quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, per l'installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alle soglie indicate nella tabella A) dell'art. 12 comma 5 del decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando quanto richiesto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 28/2011, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Impianti eolici:

a) La dimensione massima dei generatori per impianti <60 kW deve essere: diametro del rotore ≤ 40 m e altezza torre ≤ 50 m;

b) La distanza minima dei generatori deve essere pari a almeno sei volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;

c) Il lotto minimo per impianti con potenza complessiva < 60kw deve essere = 10000 mq;

d) La disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;

e) La distanza minima del generatore dalle strade deve essere:

- 1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;
- 2) 100 metri dalle strade provinciali;
- 3) 70 metri dalle strade comunali.

f) La distanza minima del generatore dai fabbricati deve essere 300 m dai fabbricati;

g) La distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti.

2) Impianti fotovoltaici:

a) Rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non inferiore ad 1/10;

b) Distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell'impianto):

- 1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;
- 2) 100 metri dalle strade provinciali;
- 3) 70 metri dalle strade comunali.

c) la superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi utilizzando specie autoctone;

d) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonomia schermatura verde;

e) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;

f) con la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo.

3) Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici



a) devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.

2. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200kW.

3. Qualora più impianti di cui al comma 1 sono riconducibili ad un unico centro decisionale devono essere considerati un unico impianto per cui devono rispettare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6.».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili».

1. L'art. 7 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è abrogato.

Art. 9.

Modifica all'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 «Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili».

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

«2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica a condizione che il proponente rispetti i limiti previsti negli articoli 5 e 6.».

Art. 10.

Applicazione delle norme

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Modifiche all'appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 «Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 legge regionale n. 9/2007».

1. L'appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 è modificata nel modo che segue:

a) al primo periodo del punto 1.2.2.1, dopo la parola «Per» la parola «tali» è eliminata e dopo la parola «impianti» sono aggiunte le parole «eolici di potenza nominale fino a 200 KW.»;

b) al punto 2.2.2 nella titolazione, dopo la parola «Procedure» si inserisce la parola «semplificate»;

Al secondo periodo le parole «di tali tipi di impianti» sono sostituite dalle parole «degli impianti fino a 200 KW.»;

c) al primo periodo del punto 3.4.1, dopo la parola «generazione» sono aggiunte le parole «e/o cogenerazione»; la cifra «999» è sostituita dalla cifra «200» e la cifra «3000» è sostituita dalla cifra «600.»;

d) al primo periodo del punto 3.4.2, dopo la parola «generazione» sono aggiunte le parole «e/o cogenerazione», la cifra «999» è sostituita dalla cifra «200» e la cifra «3000» è sostituita dalla cifra «600.»;

e) al primo periodo del punto 4.4.1, la cifra «250» è sostituita dalla cifra «200.»;

f) il primo periodo del punto 4.4.2 è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente Piano, vengono definite "Centrali idroelettriche di grossa taglia" le centrali di potenza installata superiore a 200 KW.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 11 settembre 2017

PITTELLA

(*Omissis*).

18R00012



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 4 0 7 *

€ 4,00

